

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 gennaio 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 giugno 1998, n. 0215/Pres.

Ulteriori modifiche al Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese ..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 luglio 1998, n. 0253/Pres.

Legge regionale n. 33/1988, art. 15. Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali - sostituzione dell'art. 10-bis ..... Pag. 4

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26.

Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 27.

Abrogazione di 74 leggi regionali ..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28.

Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare ..... Pag. 9

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1998, n. 37.

Azienda ospedaliera senese e Azienda unità sanitaria locale 7 di Siena: modifiche dell'assetto strutturale e organizzativo ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1998, n. 38.

Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1998, n. 39.

Soppressione della Commissione regionale tecnico amministrativa - Sezione lavori pubblici ..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1998, n. 40.

Estinzione anticipata dei mutui in ammortamento e ristrutturazione del debito ..... Pag. 17

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 32.

Integrazione del contributo al comune di L'Aquila per Perdonna Celestiniana - Edizione 1997 - di cui alla legge regionale 26 novembre 1997, n. 135 ..... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 33.

Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio ..... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 34.

Interventi a favore della Scuola superiore di servizio sociale ..... Pag. 19

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 35.**

Rifinanziamento legge regionale n. 86 dell'11 settembre 1996 - Intervento a sostegno delle attività svolte dalle università popolari e della terza età ..... Pag. 20

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 36.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1996, n. 84 - Fondo regionale per il sostegno all'occupazione ..... Pag. 20

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 37.**

Modifiche alla legge regionale 1° aprile 1997, n. 24 «Contributi per la costruzione di monumenti e di iniziative di carattere culturale» ed alla legge regionale 26 novembre 1997, n. 135 «Interventi finanziari per realizzare progetti di rilevante interesse culturale» ..... Pag. 21

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 38.**

Contributo per la ricostruzione della torre campanaria della Cattedrale di S. Maria Maggiore in Guardiagrele e della Chiesa di S. Maria Maggiore di Vasto ..... Pag. 21

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 39.**

Contributo straordinario alle cooperative di garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale e contributo straordinario in conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti dalle cooperative stesse e per l'incremento del fondo di garanzia della FIRA ..... Pag. 22

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 40.**

Interpretazione autentica del primo comma della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60, avente per oggetto «Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo» ..... Pag. 23

**REGIONE LAZIO****LEGGE REGIONALE 6 luglio 1998, n. 24.**

Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico ..... Pag. 24

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 giugno 1998, n. 0215/Pres.

**Ulteriori modifiche al Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 16 settembre 1998)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il «Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese», approvato con proprio decreto n. 0163/Pres. del 14 maggio 1997, registrato alla Corte dei conti in data 25 luglio 1997, registro 1, foglio 273, e modificato con successivo decreto n. 0419/Pres. del 16 dicembre 1997, registrato alla Corte dei conti in data 21 gennaio 1998, registro 1, foglio 18;

Atteso che i massimali d'intensità espressi in equivalente sovvenzione netta (E.S.N.), fissati dalla Commissione europea con decisione aiuti di Stato n. 40/95 del 24 marzo 1995 SG(95) D/3693 e aiuti di Stato n. 40/95 del 28 marzo 1995 SG(95) D/3817, per le zone coperte dalla deroga regionale dell'art. 92 3c) del Trattato CE, sono pari rispettivamente al:

20% E.S.N. per le piccole imprese;

15% E.S.N. per le medie imprese;

10% E.S.N. per le altre imprese;

e non hanno subito modificazioni;

Atteso che il prelievo fiscale al momento dell'emanazione del regolamento sopra indicato era rappresentato dall'Irpeg al 37% e dall'Ilor al 16,2%;

Atteso che dal 1° gennaio 1998 il regime di tassazione del reddito d'impresa è stato modificato con l'introduzione dell'Irap (imposta regionale sulle attività produttive) fissata al 4,25% in sostituzione dell'Ilor;

Constatato che il tasso di riferimento/attualizzazione fissato dall'Unione europea ha subito modificazioni;

Ritenuto che per una più agevole comprensione ed applicazione del regime di aiuto suddetto permanga la necessità di fornire un valore di conversione tra equivalente sovvenzione netta (E.S.N.) ed equivalente sovvenzione lorda (E.S.L.), avuto riguardo al prelievo fiscale ed al tasso di attualizzazione, in quanto l'E.S.L. risulta, per consuetudine, essere più nota presso le banche e gli utenti;

Ritenuto, pertanto, opportuno determinare un valore fisso di conversione dell'E.S.N. in E.S.L.; sia nel caso che l'aiuto operi sotto forma di credito agevolato che sotto forma di contributo in conto capitale sia come sommatoria degli aiuti anzidetti;

Vista la circolare n. 900043 del 5 febbraio 1998 con la quale il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992, ha individuato, tra l'altro, come base di calcolo, per i contributi in conto capitale, il periodo convenzionale di ammortamento dei beni oggetto dell'intervento agevolativo ed ha preso atto della nuova imposizione fiscale sul reddito d'impresa;

Ritenuto di adottare le medesime modalità di calcolo riferite al periodo di ammortamento e all'imposizione fiscale per determinare i limiti di aiuto regionale che prevedono la forma del contributo in conto capitale;

Riscontrato che, applicando la metodologia in argomento ad un campione di domande presentate da imprese della Regione ai sensi della legge 488/1992, sulla base del tasso di attualizzazione vigente, della nuova imposizione fiscale e dei periodi convenzionali di ammortamento, il valore di conversione tra E.S.N. ed E.S.L., per i contributi in conto capitale, non cambia rispetto ai valori fissati con il citato regolamento regionale;

Verificato che la variazione sopra riscontrata determina, nel caso di aiuti sotto forma di credito agevolato, che:

il 20% in E.S.N. corrisponde al 34% in E.S.L.;

il 15% in E.S.N. corrisponde al 25% in E.S.L.;

Riscontrato, inoltre, che per le forme di aiuto operanti esclusivamente sotto forma di credito agevolato la nuova imposizione fiscale determina una proporzionale variazione del coefficiente di conversione da E.S.L. in E.S.N. portando lo stesso, con arrotondamento per difetto, dallo 0,47 allo 0,59;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive nella seduta del 29 maggio 1998;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1770 del 29 maggio 1998;

Decreta:

Per i motivi esposti in premessa, la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del «Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese», approvato con proprio decreto n. 0163/Pres. del 14 maggio 1997, registrato alla Corte dei conti in data 25 luglio 1997, registro 1, foglio 273, e modificato con successivo decreto n. 0419/Pres. del 16 dicembre 1997, registrato alla Corte dei conti in data 21 gennaio 1998, registro 1, foglio 18, è sostituita con la seguente:

«a) zone coperte dalla deroga regionale dell'art. 92, paragrafo 3c) del trattato CE:

*Provincia di Trieste:* comuni di: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste;

*Provincia di Gorizia:* comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse;

*Provincia di Udine:* comuni di: Cervignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa.

Nel caso che l'aiuto operi esclusivamente sotto forma di credito agevolato:

il 20% E.S.N., corrispondente al 34% E.S.L., per le piccole imprese;

il 15% E.S.N., corrispondente al 25% E.S.L., per le medie imprese.

Nel caso in cui l'aiuto operi esclusivamente sotto forma di contributo in conto capitale:

il 20% E.S.N., corrispondente al 28% E.S.L., per le piccole imprese;

il 15% E.S.N., corrispondente al 21% E.S.L., per le medie imprese.

Nel caso di eventuale sommatoria di credito agevolato e contributi in conto capitale sullo stesso investimento, dopo aver calcolato i singoli interventi in E.S.L., il limite complessivo dovrà rapportarsi all'E.S.N., utilizzando i seguenti coefficienti di conversione:

E.S.L. riferita al credito agevolato  $\times 0,59 =$  E.S.N.;

E.S.L. riferita al conto capitale  $\times 0,70 =$  E.S.N.

La sommatoria dei due valori di E.S.N. non dovrà superare rispettivamente il:

20% per le piccole imprese;

15% per le medie imprese.»

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le suindicate disposizioni come modifiche al regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 giugno 1998

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste addì 31 agosto 1998  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 385

98R0810

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 luglio 1998, n. 0253/Pres.**

**Legge regionale n. 33/1988, art. 15. Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali - sostituzione dell'art. 10-bis.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 7 ottobre 1998)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto il Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con D.P.G.R. 14 febbraio 1990, n. 083/Pres. registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1990, registro 7, foglio 155;

Visto il proprio decreto n. 0278/Pres. del 26 agosto 1997 registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 1997, registro 1 - foglio 361, con il quale è stata inserita nel predetto Regolamento una disposizione - l'art. 10-bis, che attribuisce alle Aziende per i servizi sanitari il compito di attestare il numero dei posti letto per persone non autosufficienti aventi i requisiti fissati dal medesimo Regolamento;

Atteso che le verifiche degli standard funzionali, organizzativi e strutturali fissati nel Regolamento effettuate dalle Aziende in ottemperanza al D.P.G.R. citato hanno evidenziato delle rilevanti problematiche che impediscono l'immediato rilascio delle attestazioni;

Considerato che il mancato rilascio delle previste attestazioni potrebbe comportare l'interruzione dell'attività delle strutture di che trattasi o la riduzione del numero dei posti letto destinati all'accoglimento di persone non autosufficienti;

Valutate le evidenti ricadute negative di tale evenienza sul piano sociale e assistenziale in un settore che a livello regionale presenta carenze quantitative rispetto al fabbisogno;

Attesa peraltro la necessità di individuare modalità di attestazione dei posti letto in parola che contemperino il rispetto delle disposizioni regolamentari con il mantenimento dei livelli di assistenza quali-quantitativi sinora erogati;

Atteso che nella seduta del 4 giugno 1998 il Comitato dipartimentale per i servizi sociali nell'ambito delle proprie competenze ha espresso parere favorevole sulla sostituzione dell'art. 10-bis del predetto Regolamento;

Ritenuto, quindi, per quanto concerne i requisiti strutturali edilizi, di prevedere la possibilità di attestazioni provvisorie correlate ad un percorso pluriennale di adeguamento agli standard previsti dal succitato Regolamento, concordato nell'ambito della programmazione regionale del settore;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1833 del 5 giugno 1998;

Decreta:

L'art. 10-bis, inserito con D.P.G.R. n. 0278/Pres. del 26 agosto 1997 nel «Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, dai commi 3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33» approvato con D.P.G.R. n. 083/Pres. del 14 febbraio 1990, è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis (Attestazione del numero di posti letto per persone non autosufficienti). — 1. Il numero di posti letto per persone non autosufficienti nelle strutture indicate nell'art. 1, comma 1, lettere e), h) ed i) del presente Regolamento deve essere attestato dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, in presenza degli standard funzionali, organizzativi e strutturali fissati nel Regolamento stesso.

2. Al fine di non compromettere la continuità dei servizi residenziali rivolti alle persone non autosufficienti le Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio, in presenza di carenze nei requisiti strutturali, possono rilasciare attestazioni provvisorie con l'indicazione di specifiche prescrizioni e dei previsti tempi di esecuzione. Le

strutture sono tenute ad avviare e concludere il percorso di adeguamento alle norme e agli standard vigenti entro i termini concordati con le Aziende per i servizi sanitari e con la Regione».

Per le strutture già funzionanti, le suddette attestazioni devono essere rilasciate entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione e successivamente trasmesse alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 3 luglio 1998

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 settembre 1998  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 8.

98R0850

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26.**

**Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 104 del 14 agosto 1998)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge detta disposizioni in materia di diritti della donna relativi al parto, al fine di:

a) soddisfare i bisogni di benessere psico-fisico della donna e del nascituro durante la gravidanza, il parto ed il puerperio;

b) promuovere l'informazione e la conoscenza sulle modalità di assistenza e le pratiche sanitarie in uso presso le strutture del Servizio sanitario regionale;

c) favorire la libertà di scelta da parte della donna circa i luoghi dove partorire e circa l'organizzazione assistenziale e sanitaria dell'evento, ferme restando le esigenze primarie della sicurezza e della riduzione dei fattori di rischio ambientali, personali e sanitari incidenti sui tassi di morbilità e mortalità materna e neonatale.

Art. 2.

*Luoghi dove partorire*

1. Per favorire il graduale superamento della ospedalizzazione generalizzata, la donna, debitamente informata sull'evento e sulle tecniche da adottare, liberamente può scegliere di partorire:

a) nelle strutture ospedaliere;

b) nelle case di maternità;

c) a domicilio.

## Art. 3.

*Informazione e garanzie*

1. Al fine di garantire l'informazione e la tutela della donna, fatte salve le iniziative che la Regione vorrà assumere, le Aziende sanitarie predispongono ed attivano strumenti informativi specifici, anche in collaborazione con associazioni di volontariato ed organizzazioni del privato sociale interessate, tesi a diffondere sia tra la popolazione che tra gli operatori socio-sanitari la conoscenza degli aspetti clinici, tecnico-organizzativi e normativi sul percorso nascita e sull'evento parto.

2. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposita direttiva criteri e modalità attuative del percorso nascita e dell'evento parto, sotto il profilo tecnico-organizzativo e prevedendo anche indicazioni a garanzia di un adeguato collegamento con le strutture ospedaliere e con i servizi di emergenza-urgenza.

3. Sulla base di tale direttiva, le Aziende sanitarie sono impegnate ad attivare percorsi organizzativi ed amministrativi per garantire su tutto il territorio regionale l'assistenza alle gestanti che richiedono di partorire a domicilio o in casa di maternità, fatte salve le condizioni di sicurezza per la madre ed il bambino. In particolare devono essere assicurati:

- a) la disponibilità di personale ostetrico nel periodo previsto per il parto, garantendo comunque la continuità del rapporto assistenziale;
- b) il collegamento con le strutture ospedaliere e con i servizi di emergenza-urgenza;
- c) l'adeguata assistenza alla donna nei primi giorni del puerperio;
- d) la visita pediatrica nella prima giornata di vita e la tempestiva esecuzione degli screening neonatali.

## Art. 4.

*Parto a domicilio*

1. La Regione opera per introdurre nel Servizio sanitario regionale le condizioni di assistenza alle gestanti, che richiedono di espletare il parto a domicilio.

2. Sulla base dei criteri e delle modalità attuative previste dalla direttiva della giunta di cui al comma 2 dell'art. 3, le Aziende sanitarie garantiscono il servizio di parto a domicilio, con il coordinamento di personale ostetrico, attraverso:

- a) rimborso alla donna delle spese sostenute, in caso di assistenza al parto a domicilio da parte di personale operante in regime libero-professionale, secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 5;
- b) erogazione diretta del servizio, anche attraverso forme di convenzionamento, come previsto dal comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27.

3. Al momento del parto, l'ostetrica od il medico ginecologo-ostetrico che ha in carico la gestante deve informare i servizi di emergenza-urgenza della struttura ospedaliere di riferimento, anche ai fini di un eventuale pronto intervento.

## Art. 5.

*Modalità organizzative del parto a domicilio*

1. La donna che intende partorire a domicilio, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 4, ne dà comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale di residenza entro e non oltre l'ottavo mese di gravidanza.

2. Alla comunicazione devono essere allegati, nei termini e con le modalità stabiliti dalla direttiva regionale di cui al comma 2 dell'art. 3, i seguenti documenti:

- a) dichiarazione di presa in carico con cui l'ostetrica/o o il medico ginecologo-ostetrico di fiducia della donna si assume la responsabilità assistenziale;
- b) attestazione del rispetto delle condizioni di sicurezza e di garanzia per la donna e per il bambino rilasciata da chi prende in carico la gestante;
- c) certificati sullo stato di salute della gestante rilasciati dal medico di base o dal ginecologo-ostetrico di fiducia;

d) consenso informato da parte della donna secondo le modalità indicate dalla direttiva di giunta di cui al comma 2 dell'art. 3;

e) segnalazione dell'opzione tra le due modalità previste al comma 2 dell'art. 4, indicazione del domicilio prescelto per il parto ed eventuale richiesta di rimborso nel caso di assistenza da parte di personale operante in regime libero-professionale.

3. Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, l'Azienda unità sanitaria locale, sulla base della documentazione regolarmente fornita ai sensi del comma 2, informa la donna dell'avvenuta presa d'atto ed accoglie le modalità organizzative ed amministrative scelte per il parto a domicilio.

4. Per le spese inerenti al parto a domicilio, come previsto alla lettera a) del comma 2 dell'art. 4, comprendenti tutte le prestazioni ad esso connesse, dalla presa in carico al termine del puerperio, l'Azienda unità sanitaria locale eroga un rimborso pari all'80% della spesa documentata, per un importo massimo non superiore alla tariffa D.R.G. regionale, prevista per il parto fisiologico senza complicanze, in ospedale di fascia B, in vigore all'atto del pagamento.

## Art. 6.

*Parto nelle case di maternità*

1. Al fini della presente legge è considerata casa di maternità la struttura di accoglienza extraospedaliera che offre un ambiente idoneo allo svolgersi dell'evento parto in una dimensione logistica, affettiva e psico-relazionale riconducibile, sotto diversi aspetti, al parto a domicilio.

2. La casa di maternità garantisce condizioni di sicurezza per l'espletamento dei parti fisiologici al di fuori delle strutture ospedaliere. È costituita da spazi individuali collegati tra loro da locali comuni debitamente attrezzati per le esigenze di assistenza al parto. Deve essere altresì salvaguardato il rapporto più stretto tra genitori e neonato e l'accesso di persone liberamente scelte dalla partoriente.

3. La casa di maternità è diretta da un'ostetrica/o; opera in stretta integrazione con gli altri servizi socio-sanitari del percorso nascita. All'interno della casa di maternità, il personale ostetrico, adeguatamente formato, garantisce alla donna l'assistenza durante la gravidanza fino al puerperio.

4. L'assistenza, nonché la tempestiva ospedalizzazione in caso di eventi patologici sopravvenuti, sono assicurate da una struttura ospedaliera che opera in stretto contatto con la casa di maternità.

5. Per le donne che intendono partorire nella casa di maternità valgono i medesimi criteri e le modalità organizzative previste dall'art. 5.

6. Le Aziende sanitarie, secondo le indicazioni definite dalla direttiva regionale di cui al comma 2 dell'art. 3, garantiscono il parto in case di maternità, sulla base di specifico progetto aziendale, mediante la gestione diretta o la collaborazione con le organizzazioni del volontariato e del privato sociale.

7. La direttiva di cui al comma 2 dell'art. 3 fisserà, sentite le Aziende sanitarie, criteri e modalità per l'avvio, entro un anno dalla sua emanazione, di case di maternità anche con valenza sperimentale.

## Art. 7.

*Parto nelle strutture ospedaliere*

1. Le strutture ospedaliere pubbliche e private realizzano le condizioni strutturali ed organizzative per consentire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 27 del 1989, il più stretto rapporto tra genitori e neonato, con particolare riferimento alla permanenza nel medesimo ambiente di madre e bambino, ai fini della continuità del rapporto familiare affettivo anche durante il periodo di ospedalizzazione.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di autorizzazione ed accreditamento, le strutture ospedaliere pubbliche e private, per garantire la libertà di scelta della donna riguardo ai modi del parto e per attuare le finalità di cui al comma 1, riorganizzano i propri presidi deputati all'assistenza ostetrico-ginecologica e neonatale per realizzare i seguenti obiettivi:

- a) spazi singoli per l'evento travaglio-parto-nascita;
- b) camere di degenza costituite da non più di due letti provvisti di relative culle;

c) collegamenti funzionali tra le strutture ostetriche e quelle dedicate all'assistenza neonatale;

d) programmi organizzativi tesi a favorire la continuità assistenziale.

3. È garantito l'accesso del padre o di altra persona con cui la gestante desidera condividere l'evento del parto.

#### Art. 8.

##### *Formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale*

1. Nell'ambito delle attività di riqualificazione ed aggiornamento del personale sanitario, la Giunta regionale individua, avvalendosi anche della collaborazione dell'Università, di enti ed istituti a carattere scientifico qualificati in materia, specifici programmi che perseguono le seguenti finalità:

a) qualificazione del personale addetto all'assistenza socio-sanitaria della donna durante la gravidanza, il parto, il puerperio e l'allattamento, in funzione del parto a domicilio e nelle case di maternità;

b) aggiornamento specifico sulla revisione critica della validità scientifica e dell'efficacia delle tecniche e metodologie utilizzate nell'assistenza alla gravidanza ed al parto;

c) formazione pluridisciplinare degli operatori anche rispetto agli aspetti culturali e relazionali dell'evento nascita;

d) aggiornamento dei medici specialisti e di medicina generale, al fine di adeguare la cultura e la disponibilità ad informare correttamente le donne in merito alla scelta del parto in ambiente extraospedaliero;

e) formazione ed aggiornamento degli operatori socio-sanitari sulle pratiche di mutilazione genitale femminile, con particolare attenzione alle conseguenze dell'infibulazione e reinfibulazione sulla gravidanza e sul parto ed alle tecniche di intervento più adeguate a fronteggiare tali problematiche, per la tutela della madre e del nascituro;

f) informazione e sensibilizzazione degli operatori riguardo alla promozione dell'accesso di donne straniere ai Servizi sanitari e sociali, così da favorire l'incontro tra la donna e l'operatore socio-sanitario, ai fini della salvaguardia della salute della donna e della sicurezza della maternità.

#### Art. 9.

##### *Speciali raccomandazioni*

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della tutela della maternità e delle modalità di assistenza alla gravidanza, al parto ed al puerperio, si ispira alle raccomandazioni relative alla tecnologia appropriata per la nascita emanate dall'OMS.

2. La Regione s'impegna a promuovere la pratica dell'allattamento al seno tramite la corretta informazione e sensibilizzazione della donna in gravidanza e l'avvicinamento immediato a tal fine della madre e del neonato fin dal parto.

3. Nel rispetto del diritto di libera scelta della donna sulle modalità e lo svolgimento del parto, particolare attenzione e garanzie devono essere riservate alle eventuali richieste di parto indolore, mediante tecniche e modalità aggiornate di analgesia.

#### Art. 10.

##### *Commissione consultiva tecnico-scientifica*

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale alla sanità, una commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita, con il compito di assistere la Giunta nel perseguimento delle finalità della presente legge, nonché di quanto previsto agli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge regionale n. 27 del 1989, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) valutazione della qualità dell'assistenza alla gravidanza ed al parto, relativamente a tempestività di accesso ai servizi, continuità dell'assistenza, appropriatezza delle procedure, stato di salute della donna e del bambino, gradimento espresso dalle donne riguardo alle diverse modalità assistenziali e di espletamento del parto;

b) qualità delle informazioni ricevute dalle donne relative al percorso nascita ed alla scelta dei modi e dei luoghi del parto;

c) monitoraggio delle modalità dei parti avvenuti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private, nelle case di maternità ed a domicilio;

d) valutazione dei costi derivanti dalle diverse tipologie del parto nelle aziende sanitarie;

e) elaborazione di protocolli relativi all'attuazione delle più appropriate ed efficaci modalità organizzative per l'assistenza ostetrica.

2. La commissione, nominata con delibera della giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare sicurezza sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, resta in carica tre anni ed i componenti possono essere nuovamente nominati. È presieduta dall'Assessore regionale alla sanità o da un suo delegato. È composta da esperti del settore, assicurando la presenza di almeno un rappresentante delle seguenti categorie e figure professionali: ginecologo-ostetrico, ostetrica/o, epidemiologo, psicologo, neonatologo, esperto in organizzazione dei servizi, igienista, medico di medicina generale, pediatra di base, pediatra di comunità, assistente sanitario, sociologo, assistente sociale, esperto di comunicazione-informazione. È altresì garantita la presenza di un rappresentante delle aziende sanitarie della regione, delle strutture sanitarie private accreditate, delle organizzazioni del privato sociale.

3. La commissione può costituire al suo interno gruppi di lavoro per settori o compiti specifici, eventualmente integrati da altri esperti indicati dalla commissione stessa e nominati con determinazione del Direttore generale alla sanità.

4. La commissione, sulla base dei dati disponibili in assessorato e presso l'Agenzia sanitaria regionale e delle relazioni fornite annualmente dalle aziende sanitarie, predispone ed invia ogni anno alla commissione sicurezza sociale del consiglio regionale un rapporto contenente i dati e le valutazioni relativi ai temi di cui al precedente comma 1, con esplicito riferimento a:

a) morbilità e mortalità perinatale e neonatale;

b) morbilità e mortalità materna;

c) modalità di espletamento dei parti ed in particolare dei parti strumentali;

d) complicanze in gravidanza;

e) appropriatezza delle procedure di monitoraggio ed intervento farmacologico utilizzate durante il travaglio ed il parto;

f) diffusione e modalità dell'allattamento al seno;

g) diffusione del parto a domicilio e nelle case di maternità.

5. Ai componenti la commissione ed agli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni regionali di legge.

#### Art. 11.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli adempimenti di cui alla presente legge le aziende sanitarie fanno fronte con risorse proprie, nonché con i finanziamenti derivanti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 11 agosto 1998

*Il vice presidente: SABATTINI*

98R0807

## LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 27.

## Abrogazione di 74 leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 104 del 14 agosto 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Abrogazioni

## 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 22 novembre 1972, n. 12: «Provvedimenti straordinari ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane»;

b) legge regionale 27 dicembre 1972, n. 16: «Assegnazione di borse di studio in favore degli alunni, in disagiate condizioni di famiglia e meritevoli, degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato»;

c) legge regionale 28 agosto 1973, n. 31: «Partecipazione alle adunanze dei componenti dell'organo regionale di controllo e loro indennità»;

d) legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5: «Organizzazione del territorio nella Regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio controllato della caccia»;

e) legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6: «Istituzione del circondario di Rimini»;

f) legge regionale 25 maggio 1974, n. 18: «Istituzione della Azienda regionale delle foreste»;

g) legge regionale 27 maggio 1974, n. 21: «Rifinanziamento della legge regionale 13 dicembre 1973, n. 42, "Promozione di attività culturali e informative"»;

h) legge regionale 17 luglio 1974, n. 29: «Integrazione del fondo per l'erogazione, alle cooperative artigiane di garanzia, di un contributo ordinario previsto al Titolo I, art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, concernente: "Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia"»;

i) legge regionale 17 luglio 1974, n. 30: «Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive modificazioni e proroghe»;

l) legge regionale 27 luglio 1974, n. 31: «Integrazione del fondo previsto dalla legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, "Contributi in conto pagamento interessi per mutui contratti o da contrarre dalle imprese artigiane per crediti a medio termine"»;

m) legge regionale 9 agosto 1974, n. 38: «Costituzione dell'Istituto regionale di studi giuridici»;

n) legge regionale 24 gennaio 1975, n. 5: «Provvedimenti straordinari per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale»;

o) legge regionale 14 marzo 1975, n. 14: «Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1973-1974 per il biennio 1975-1976»;

p) legge regionale 13 dicembre 1975, n. 47: «Integrazione del fondo previsto dalla legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, "Contributi in conto pagamento interessi per mutui contratti o da contrarre dalle imprese artigiane per crediti a medio termine"»;

q) legge regionale 10 marzo 1976, n. 12: «Norme per l'applicazione degli articoli 6 e 7 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386»;

r) legge regionale 5 luglio 1976, n. 25: «Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19 "Contributi in conto pagamento interessi per mutui contratti o da contrarre dalle imprese artigiane per crediti a medio termine"»;

s) legge regionale 19 agosto 1976, n. 35: «Disposizioni integrative della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, "Costituzione e funzionamento delle Comunità montane in applicazione della legge dello Stato 3 dicembre 1971, n. 1102, recante: [Nuove norme per lo sviluppo della montagna] e della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6 Istituzione del Circondario di Rimini"»;

t) legge regionale 1° settembre 1976, n. 40: «Norme per l'esercizio dell'emodialisi domiciliare e per la costituzione del Centro regionale di immunologia tissutale»;

u) legge regionale 24 gennaio 1977, n. 3: «Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1975-1976 al 31 dicembre 1977»;

v) legge regionale 31 gennaio 1977, n. 5: «Indennità mensile ai presidenti del comitato e delle sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo»;

z) legge regionale 5 aprile 1977, n. 16: «Piano regionale per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano - Norme per il servizio di trasfusione degli ospedali - Deleghe»;

aa) legge regionale 13 maggio 1977, n. 19: «Istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo»;

bb) legge regionale 10 giugno 1977, n. 25: «Unificazione della Azienda regionale incremento selvaggina e del consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nell'Emilia nella azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia-Romagna - ARIS»;

cc) legge regionale 27 giugno 1977, n. 29: «Istituzione dell'Azienda regionale per la gestione del Centro elettronico»;

dd) legge regionale 16 novembre 1977, n. 45: «Soppressione delle zone omogenee n. 5 della Comunità montana "Appennino Modena Centrale" e n. 6 della Comunità montana "Alto Appennino Modenese" previste dall'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, e istituzione della zona omogenea della Comunità montana "del Frignano"»;

ee) legge regionale 6 dicembre 1977, n. 46: «Disposizioni modificative della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12 "Istituzione dei comitati comprensoriali nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6 "Istituzione del Circondario di Rimini"»;

ff) legge regionale 12 gennaio 1978, n. 4: «Modifica della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 "Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia"»;

gg) legge regionale 26 gennaio 1978, n. 9: «Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1977 al 31 dicembre 1979»;

hh) legge regionale 10 luglio 1978, n. 24: «Compenso orario per prestazioni straordinarie»;

ii) legge regionale 31 luglio 1978, n. 25: «Riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica»;

ll) legge regionale 31 agosto 1978, n. 40: «Estensione delle indennità di cui all'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 1977, n. 46 al periodo compreso tra la data di insediamento dei comitati comprensoriali e quella dell'esecutività di detto provvedimento»;

mm) legge regionale 12 dicembre 1978, n. 51: «Modifica all'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 39 "Contributo alle Comunità montane per le necessità finanziarie di primo impianto e di avvio"»;

nn) legge regionale 28 febbraio 1979, n. 5: «Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive modificazioni e proroghe e conferimento ai comuni della delega per l'esercizio delle relative funzioni amministrative»;

oo) legge regionale 25 ottobre 1979, n. 36: «Disposizioni per l'attuazione della legge 2 maggio 1977, n. 192 "Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita di molluschi eduli lamelibranchi" - Delega di funzioni»;

pp) legge regionale 30 ottobre 1979, n. 40: «Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive modificazioni»;

qq) legge regionale 30 ottobre 1979, n. 41: «Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1978-1979 per il biennio 1980-1981»;

*rr*) legge regionale 14 novembre 1980, n. 54: «Integrazione dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48 "Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale ai cittadini portatori di handicaps»;

*ss*) legge regionale 21 agosto 1981, n. 23: «Indennità di presenza ai componenti il comitato regionale e le sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali»;

*tt*) legge regionale 7 dicembre 1981, n. 45: «Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1980-1981 per l'anno 1982»;

*uu*) legge regionale 24 dicembre 1981, n. 48: «Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 13 maggio 1977, n. 19 e 9 maggio 1980, n. 33, concernenti l'Ente regionale di sviluppo agricolo»;

*vv*) legge regionale 17 aprile 1982, n. 15: «Norme sulla commissione di disciplina delle Unità sanitarie locali»;

*zz*) legge regionale 14 dicembre 1982, n. 57: «Interpretazione autentica del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34 (Interventi della Regione Emilia-Romagna per la tutela della maternità alle coltivatrici dirette)»;

*aaa*) legge regionale 19 maggio 1983, n. 16: «Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1982, n. 14 "Norme per l'esercizio delle funzioni nel settore del credito all'artigianato e per l'erogazione di contributi in conto canone di locazione finanziaria"»;

*bbb*) legge regionale 26 aprile 1984, n. 19: «Integrazione della legge regionale 6 agosto 1979, n. 25 "Protezione e incremento della fauna ittica - Organizzazione delle acque interne ai fini della pesca - Norme per l'esercizio della pesca nell'Emilia-Romagna"»;

*ccc*) legge regionale 28 aprile 1984, n. 22: «Modifica della legge regionale 10 giugno 1977, n. 25 "Unificazione dell'Azienda regionale incremento selvaggina e del consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Emilia nell'Azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia-Romagna - ARIS»;

*ddd*) legge regionale 2 maggio 1984, n. 23: «Integrazione alla legge regionale 24 luglio 1979, n. 20 "Interventi per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero"»;

*eee*) legge regionale 10 luglio 1984, n. 39: «Integrazione della composizione della segreteria del Presidente della giunta regionale»;

*fff*) legge regionale 23 gennaio 1985, n. 4: «Modifica della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, di approvazione degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali della Regione Emilia-Romagna»;

*ggg*) legge regionale 18 marzo 1985, n. 7: «Applicazione al personale degli enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della disciplina contrattuale del personale regionale»;

*hhh*) legge regionale 23 giugno 1986, n. 19: «Modificazione del terzo comma dell'art. 19 della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6»;

*iii*) legge regionale 2 agosto 1986, n. 23: «Norme di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4 recante disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle Unità sanitarie locali e conseguenti modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1»;

*lll*) legge regionale 21 agosto 1986, n. 28: «Integrazione dell'art. 7 (Commissioni esaminatrici) della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, concernente l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna ed il conferimento di incarichi regionali»;

*mmm*) legge regionale 10 novembre 1986, n. 39: «Variazione della dotazione organica di talune qualifiche funzionali del personale del ruolo regionale (art. 27, legge regionale 18 agosto 1984, n. 44)»;

*nnn*) legge regionale 20 marzo 1987, n. 9: «Modifica delle norme sulla pubblicità dei pubblici concorsi, art. 4, legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, recante norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna»;

*ooo*) legge regionale 13 aprile 1987, n. 14: «Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1977, n. 29 "Istituzione dell'Azienda regionale per la gestione del centro elettronico"»;

*ppp*) legge regionale 23 aprile 1987, n. 17: «Modificazione della legge regionale 10 aprile 1986, n. 9 "Norme in materia di promozione culturale"»;

*qqq*) legge regionale 23 aprile 1987, n. 18: «Disposizioni transitorie in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche»;

*rrr*) legge regionale 24 agosto 1987, n. 25: «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1977, n. 25 "Unificazione dell'Azienda regionale incremento selvaggina e del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nell'Emilia nella Azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia-Romagna - ARIS"»;

*sss*) legge regionale 7 marzo 1988, n. 8: «Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2, concernente l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna. Integrazioni della composizione della Consulta regionale per il turismo e degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti»;

*ttt*) legge regionale 3 maggio 1988, n. 16: «Abrogazione del quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1986, n. 13, concernente interventi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura»;

*uuu*) legge regionale 25 giugno 1988, n. 26: «Modifica alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 13, concernente interventi per la innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane»;

*vvv*) legge regionale 5 settembre 1988, n. 40: «Modifiche e integrazioni della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4, concernente interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi per il credito dell'artigianato»;

*zzz*) legge regionale 18 agosto 1989, n. 29: «Interpretazione autentica e modifica di norme della legge regionale 6 giugno 1989, n. 20, concernente "Disciplina per l'organizzazione ed il funzionamento del Circondario di Rimini"»;

*aaaa*) legge regionale 9 marzo 1990, n. 19: «Modifiche alla legge regionale 10 settembre 1987, n. 29, relativa agli interventi per lo sviluppo dell'occupazione»;

*bbbb*) legge regionale 23 marzo 1990, n. 23: «Istituzione, modificazione e soppressione di servizi regionali»;

*cccc*) legge regionale 28 febbraio 1991, n. 4: «Modificazioni al Titolo IV della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, concernente l'istituzione e le competenze dei servizi regionali»;

*dddd*) legge regionale 25 marzo 1991, n. 6: «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 gennaio 1986, n. 4; 16 maggio 1986, n. 12; 16 maggio 1986, n. 13; 16 maggio 1986, n. 14; 3 gennaio 1987, n. 1 e 4 giugno 1988, n. 24, in materia di artigianato»;

*eeee*) legge regionale 19 luglio 1991, n. 18 «Sostituzione del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, per quanto riguarda la elezione del presidente dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSA)»;

*ffff*) legge regionale 25 febbraio 1992, n. 10 «Riorganizzazione dei servizi operanti in materia di sanità. Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1984, n. 44»;

*gggg*) legge regionale 9 marzo 1992, n. 13: «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 "Norme sull'associazione dei comuni, sull'ordinamento delle Unità sanitarie locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali"»;

*hhhh*) legge regionale 19 marzo 1992, n. 17: «Proroga della durata in carica degli organi delle Aziende di promozione turistica»;

*iiii*) legge regionale 1° febbraio 1993, n. 9 «Amministrazione straordinaria dell'Agenzia regionale di promozione turistica (AGERTUR) e delle Aziende di promozione turistica (APT)»;

*llll*) legge regionale 26 aprile 1993, n. 21 «Modificazioni di alcuni servizi regionali operanti in materia ambientale. Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1984, n. 44»;

*mmmm*) legge regionale 18 agosto 1994, n. 32: «Istituzione dell'IDROSER agenzia (Ente regionale per le politiche ambientali)».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 11 agosto 1998

Il vice presidente: **SABATTINI**

98R0808

## LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28.

**Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna  
n. 104 del 14 agosto 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in attuazione della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, concernente norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura, promuove il miglioramento della competitività dei sistemi agro-alimentari orientato alla qualità dei prodotti, alla sicurezza dei processi produttivi ed alla tutela dell'ambiente e della salute.

2. La Regione, in aderenza alle politiche dell'Unione Europea, persegue altresì lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali, preserva e valorizza al loro interno il ruolo ed il carattere multifunzionale delle aziende agricole in funzione della tutela del tessuto economico, sociale e culturale, del paesaggio e della biodiversità.

3. La Regione sostiene la rete dei servizi di supporto allo sviluppo delle imprese e dei sistemi agro-alimentari e ne orienta l'azione alla qualificazione ed al coordinamento dei soggetti delle filiere produttive ed al rafforzamento delle capacità imprenditoriali delle aziende agricole.

4. La Regione disciplina gli strumenti di programmazione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare e promuove, in particolare attraverso la concessione di contributi, le attività di:

- a) studio, ricerca e sperimentazione;
- b) assistenza tecnica, supporti per l'assistenza tecnica, ivi compresa la divulgazione;
- c) formazione dei tecnici dei servizi di sviluppo;
- d) informazione, documentazione e formazione.

## Art. 2.

*Programma poliennale dei servizi*

1. La Regione, per la programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, adotta il programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare, sentita la Consulta agraria regionale istituita ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 15/1997 e, per quanto le compete, la Commissione regionale per il settore agro-alimentare biologico istituita dall'art. 3 della legge regionale 2 agosto 1997, n. 28.

2. Il programma poliennale, che costituisce articolazione del Programma regionale di Sviluppo agricolo, agroindustriale e rurale previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 1997, è approvato dal Consiglio regionale.

3. Le province concorrono alla definizione del programma poliennale nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 15 del 1997.

## Art. 3.

*Attuazione del programma poliennale*

1. Il programma poliennale è attuato attraverso piani stralcio annuali approvati dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale.

2. I piani stralcio annuali sono costituiti dai progetti, anche di durata poliennale, ammessi a contributo e presentati entro i termini fissati dalla Giunta, secondo quanto previsto dal comma 7.

3. L'inserimento nel piano stralcio della prima annualità dei progetti poliennali e la concessione del relativo contributo comportano:

- a) la verifica della congruità alle linee programmatiche regionali dell'intero sviluppo progettuale;
- b) la quantificazione, distintamente per singola annualità, della spesa massima ammissibile e del relativo contributo.

Detto inserimento determina la priorità per l'accesso ai contributi per le successive annualità di progetto.

4. La concessione dei contributi relativi alle annualità successive, nei limiti delle disponibilità complessivamente recate dal bilancio regionale, può essere disposta dal Direttore generale agricoltura, sulla base della verifica dello stato di realizzazione delle attività relative alle annualità precedenti, anche in pendenza dell'approvazione del piano stralcio annuale di competenza.

5. Non sono ammessi progetti presentati da soggetti che, trascorsi quattro mesi dalla data prevista, non abbiano rendicontato uno o più progetti ammessi a contributo negli anni precedenti o per i quali siano stati avviati procedimenti sanzionatori o revocatori al sensi di quanto disposto dall'art. 18 della legge regionale n. 15 del 1997. La durata dell'esclusione è prevista fino ad un massimo di cinque anni così come disposto dal citato art. 18 della legge regionale n. 15 del 1997.

6. Il richiedente che ha presentato il progetto deve produrre un'autocertificazione in cui dichiarare che il medesimo non ha ottenuto altri finanziamenti.

7. La Giunta regionale per la predisposizione dei piani stralcio stabilisce:

- a) le modalità e i termini di presentazione, le spese ammissibili, i criteri di valutazione e le percentuali di contribuzione relativi ai progetti di competenza regionale;
- b) la ripartizione delle risorse fra progetti interprovinciali o regionali e progetti provinciali, sulla base dei progetti presentati dai soggetti titolari;
- c) le modalità di incarico ad esperti esterni ai quali si ricorra per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca di importo superiore ai 200 mila Euro; per progetti di importo inferiore ai 200 mila Euro, la valutazione tecnico-scientifica sarà fornita da un apposito Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale;
- d) le modalità ed i tempi di predisposizione dei piani stralcio;
- e) i criteri di ripartizione fra le province delle risorse finanziarie, da destinare all'attività di assistenza tecnica, che devono tenere conto della produzione lorda vendibile agricola e indotto, della superficie agraria utilizzata, considerando le aree svantaggiate, del numero di aziende con prospettive di sviluppo e di eventuali progetti speciali o obiettivi specifici inseriti nel Programma regionale di sviluppo;
- f) le modalità di rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività incentivate.

8. L'entità del contributo per l'attività di assistenza tecnica è rimodulata in funzione dell'acquisizione, da parte degli operatori, delle conoscenze diffuse nell'ambito dei programmi.

9. Le province concorrono alla predisposizione dei piani stralcio nell'ambito del Comitato tecnico-amministrativo di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 15 del 1997.

10. La Giunta regionale può commissionare, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, ricerche di carattere strategico per il sistema agro-alimentare regionale, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'art. 1, di norma attraverso la pubblicazione di appositi bandi pubblici. L'approvazione del relativo progetto ne determina l'inclusione nel piano stralcio per gli importi corrispondenti.

11. Le province attuano il programma poliennale dei servizi attraverso il programma provinciale dei servizi di sviluppo agro-alimentare costituito dai progetti integrati per l'assistenza tecnico-economica alle imprese e dai supporti di livello provinciale ammessi a contributo.

**TITOLO II**  
**ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE**

*Capo I*

**ORGANIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI RICERCA**

**Art. 1.**

*Attività*

1. La Regione sostiene la domanda di ricerca emergente dai comparti produttivi agro-alimentari; a tal fine concede contributi per:

- a) l'organizzazione della domanda di ricerca;
- b) la qualificazione delle strutture organizzative, limitatamente alle reti ed ai collegamenti telematici, alla documentazione scientifica, all'attivazione di sistemi di qualità e di aggiornamento del personale.

**Art. 5.**

*Beneficiari*

1. I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 4 sono gli enti organizzatori della ricerca iscritti nell'elenco di cui al comma 4.

2. Ai fini dell'accesso ai contributi, si considerano enti organizzatori della ricerca organismi di rilievo regionale in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a) avere sede legale e operativa in Emilia-Romagna, avere l'organizzazione della domanda di ricerca come finalità statutaria principale ed essere partecipati e gestiti dai produttori nelle loro forme organizzate;
- b) realizzare attività di organizzazione dei programmi di ricerca e coordinare e garantire la diffusione dei risultati direttamente o attraverso affidamento a terzi;
- c) reinvestire eventuali utili in programmi di ricerca di interesse generale.

3. Sono considerati di rilievo regionale gli organismi che associano produttori di almeno quattro province e rappresentano almeno un terzo della produzione lorda vendibile dei comparti di competenza.

4. La Regione, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce l'elenco degli enti organizzatori della ricerca secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale; l'elenco suddetto viene aggiornato con cadenza almeno triennale.

**Art. 6.**

*Misura dei contributi*

1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa ammissibile, è il seguente:

- a) 100% per le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4;
- b) 80% per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4.

*Capo II*

**STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE**

**Art. 7.**

*Attività*

1. La Regione concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, contributi per:

- a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni, finalizzate esclusivamente allo sviluppo e all'utilizzazione delle conoscenze scientifiche per l'innovazione imprenditoriale e per la messa a punto di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere dei prodotti dell'agricoltura, delle foreste, degli allevamenti ittici e della pesca, e nella gestione dell'ecosistema agrario, anche realizzate in raccordo con analoghe attività promosse a livello nazionale e comunitario e che siano direttamente funzionali alle esigenze del sistema agro-al-

mentare della Regione. Si considerano compresi in tale ambito gli studi economici e i programmi di ricerca riguardanti l'organizzazione aziendale e lo sviluppo rurale;

b) la organizzazione degli interventi e la diffusione dei risultati della ricerca;

c) la predisposizione di progetti di ricerca transnazionali da sottoporre all'Unione europea nell'ambito dei programmi specifici;

d) la realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate esclusivamente e permanentemente alle attività di ricerca e di sperimentazione agricola.

2. I programmi relativi al settore agro-alimentare biologico sono sottoposti al parere della Commissione istituita dall'art. 3 della legge regionale 2 agosto 1997, n. 28, concernente norme per il settore agro-alimentare biologico.

3. I risultati degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni promosse dalla presente legge, da chiunque realizzati, sono a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria.

4. La presente legge concorre al finanziamento di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, che non provochino distorsioni della concorrenza, siano coerenti con la disciplina comunitaria per la ricerca e soddisfino le condizioni previste dagli accordi internazionali.

**Art. 8.**

*Beneficiari*

1. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 sono:

a) università, istituti sperimentali a finalità agricola, agroindustriale e rurale, istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed altri soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agro-alimentare;

b) gli enti organizzatori della ricerca, limitatamente a temi o settori di ricerca non sviluppati da altri soggetti o in assenza di una specializzazione corrispondente ai temi proposti;

c) piccole e medie imprese agro-alimentari e cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi, con stabilimenti dislocati nel territorio regionale, che soddisfino alle condizioni previste dall'art. 12 punto 1 del Reg. (UE) 951/97 e successive modificazioni;

d) le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati, iscritti nell'elenco di cui al comma 5.

2. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7 sono gli enti organizzatori della ricerca, con il coinvolgimento dei soggetti attuatori delle attività di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7 sono:

a) università, istituti sperimentali a finalità agricola, agroindustriale e rurale, istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed altri soggetti pubblici e privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agro-alimentare;

b) gli enti organizzatori della ricerca;

c) piccole e medie imprese agro-alimentari e cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi, con stabilimenti dislocati nel territorio regionale, che soddisfino alle condizioni previste dall'art. 12 punto 1 del Reg. (UE) 951/97 e successive modificazioni;

d) le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati iscritti nell'elenco di cui al comma 5.

4. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 sono le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati iscritti nell'elenco di cui al comma 5.

5. La Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'elenco delle aziende agrarie sperimentali e dei laboratori assimilati, secondo criteri di economicità, di efficacia e di funzionalità organizzativa e le modalità applicative stabiliti dalla Giunta regionale.

## Art. 9.

*Misura dei contributi*

1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa ammissibile, è il seguente:

- a) 90% per le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7; il contributo può essere elevato al 100% per ricerche di iniziativa regionale di cui al comma 10 dell'art. 3;
- b) 100% per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7;
- c) 50% per le attività di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7;
- d) 100% per le attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7.

2. La Regione, nel caso in cui la utilizzazione a fini di ricerca delle opere e delle attrezzature di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 sia inferiore al periodo di ammortamento, finanzia esclusivamente la quota relativa all'utilizzazione delle stesse per il progetto di ricerca.

## Art. 10.

*Priorità*

1. La Regione stabilisce condizioni di priorità a favore dei programmi integrati che prevedono la collaborazione di più soggetti della filiera e, a parità di condizioni qualitative, di quelli presentati dagli enti organizzatori della ricerca.

2. La Regione stabilisce condizioni di priorità ai soggetti attuatori, di cui all'art. 8, che si sottopongono a periodica valutazione scientifica nazionale o internazionale.

3. La Regione può stabilire condizioni di priorità a favore dei soggetti proponenti sulla base della capacità di autofinanziamento del progetto per il quale si chiede il contributo.

## TITOLO III

## ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA E DIVULGAZIONE

*Capo I*

## ASSISTENZA TECNICA DI LIVELLO REGIONALE E INTERPROVINCIALE

## Art. 11.

*Attività di competenza regionale*

1. Qualora la dimensione o il rilievo dei progetti di assistenza tecnica proposti dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 12 superi il livello provinciale, la Regione eroga contributi per la realizzazione di:

- a) attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;
- b) supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale, compresa la divulgazione;
- c) attività di coordinamento dell'assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale.

2. La Regione sostiene, attraverso l'assegnazione di specifiche risorse finanziarie, e coordina le attività relative all'assistenza tecnica di livello provinciale che rientrano nelle linee del Programma poliennale dei servizi, ivi compresi i relativi supporti.

3. La Regione può commissionare la realizzazione di supporti per l'assistenza tecnica di interesse particolare con gare pubbliche.

## Art. 12.

*Beneficiari*

1. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 11 sono i seguenti soggetti a condizione che la relativa base sociale e l'ambito di intervento superino la dimensione provinciale:

- a) associazioni aventi per scopo l'assistenza tecnica riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;
- b) cooperative o altre persone giuridiche costituite da produttori agricoli che detengono il prodotto o sono titolari di un rapporto contrattuale con i produttori che demandano ad essi attività di servizio;
- c) gli enti organizzatori della ricerca, le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati, limitatamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11.

## Art. 13.

*Misura dei contributi*

1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa ammissibile, è il seguente:

- a) 80% per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 11;
- b) 100% per le attività di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11.

## Art. 14.

*Modalità di attuazione dei progetti regionali ed interprovinciali*

1. Le province concorrono alle seguenti attività nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 15 del 1997:

- a) selezione dei progetti interprovinciali e regionali, da attuarsi sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale nell'ambito di quanto previsto al comma 7 dell'art. 3;
- b) individuazione delle province a cui affidare il coordinamento, la gestione e il controllo dei singoli progetti interprovinciali.

2. Qualora non si raggiunga un'intesa in ordine all'individuazione delle province prevista dalla lettera b) del comma 1, è compito della Regione individuare la titolarità della gestione organizzativa e operativa dei progetti e dei controlli.

*Capo II*

## ASSISTENZA TECNICA DI LIVELLO PROVINCIALE

## Art. 15.

*Attività di competenza provinciale*

1. Le province utilizzano le risorse annualmente assegnate dalla Regione per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione, nell'esercizio finanziario corrispondente, di:

- a) attività di assistenza tecnica di livello provinciale;
- b) supporti per l'assistenza tecnica di livello provinciale, compresa la divulgazione;
- c) attività di coordinamento dell'assistenza tecnica di livello provinciale;
- d) acquisto di attrezzature informatiche, canoni e licenze d'uso di programmi per lo sviluppo agricolo, di collegamento alla rete Internet e di servizi telematici, formazione specifica sull'uso dei programmi e sui servizi telematici.

2. Si considerano utilizzate, ai fini della presente legge, le somme assegnate alle province per le quali le province medesime abbiano assunto, entro l'esercizio di assegnazione, formale e specifico atto di impegno con esplicito riferimento all'atto regionale di riparto.

**Art. 16.**  
**Beneficiari**

1. I beneficiari dei contributi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 15 sono:

*a)* associazioni aventi per scopo l'assistenza tecnica riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;

*b)* cooperative o altre persone giuridiche costituite da produttori agricoli che detengono il prodotto o sono titolari di un rapporto contrattuale con i produttori che demandano ad essi attività di servizio;

*c)* gli enti organizzatori della ricerca, le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati limitatamente alle attività di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 15.

2. I beneficiari dei contributi di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 15 sono i produttori agricoli singoli o associati.

**Art. 17.**  
**Misura dei contributi**

1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa ammissibile, è il seguente:

*a)* 80% per le attività di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 15;

*b)* 100% per le attività di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 15;

*c)* 50% per le attività di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 15.

**Art. 18.**  
**Modalità di attuazione del Programma provinciale dei servizi di sviluppo agro-alimentare**

1. Le Province, in attuazione del programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare, definiscono gli obiettivi dei progetti, le modalità e i tempi di presentazione, i criteri e le priorità per la selezione, le percentuali di contributo e le modalità di erogazione e provvedono ai controlli sull'utilizzo dei contributi concessi.

2. Le province trasmettono alla Regione il programma provinciale dei servizi di sviluppo agro-alimentare di cui al comma 1 dell'art. 3.

3. Le province possono attivare funzioni di coordinamento fra i diversi progetti approvati.

4. Le province, nell'ambito della assegnazione di cui all'art. 23, per l'attuazione del programma poliennale e per particolari esigenze operative connesse ad iniziative di carattere strategico per il sistema agro-alimentare provinciale, possono promuovere e finanziare direttamente iniziative nell'ambito delle attività di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 15.

**TITOLO IV**  
**ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE**  
**DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE**

**Art. 19.**  
**Informazione e documentazione**

1. La Regione assume iniziative per facilitare l'accesso degli operatori alle conoscenze scientifiche, tecniche ed economiche nel settore agro-alimentare.

2. La Regione promuove altresì la realizzazione di strumenti di documentazione aggiornamento rivolti a tecnici e operatori del settore agro-alimentare.

3. La Regione realizza le attività di cui al presente articolo direttamente ovvero in collaborazione con soggetti singoli, strutture o enti di comprovata esperienza e professionalità nel settore oggetto di intervento.

**Art. 20.**  
**Formazione professionale**

1. La Regione promuove e sostiene le attività per la formazione iniziale, superiore e continua degli addetti al settore agro-alimentare e dei tecnici impegnati nei servizi di sviluppo. Le attività di formazione sono regolate dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, concernente la formazione alle professioni, e successive modifiche.

2. La Regione favorisce l'integrazione fra i progetti di assistenza tecnica e le attività di formazione professionale; riconosce altresì priorità alle tematiche dello sviluppo imprenditoriale, della qualità, della salute dei consumatori e della tutela dell'ambiente.

3. La Regione favorisce, assumendone integralmente l'onere finanziario o attraverso l'erogazione di contributi, gli interscambi di tecnici e imprenditori agricoli, nell'ambito di progetti formativi che coinvolgono enti e associazioni di altri Paesi.

**TITOLO V**  
**ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATIVO**

**Art. 21.**  
**Istituzione di una rete regionale d'informazione contabile agricola**

1. La Regione istituisce, in conformità alle disposizioni del Regolamento n. 79/65/CEE, della Decisione CEE 81/51B e dei relativi provvedimenti di recepimento adottati a livello nazionale, una rete regionale d'informazione contabile ed analisi economica in agricoltura, con finalità di documentazione statistica di tipo economico e di supporto all'assistenza tecnica, economica e gestionale agli imprenditori agricoli.

2. La rete regionale opera in collegamento con la rete nazionale d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Unione Europea (R.I.C.A.) ed in conformità ai programmi statistici regionale e nazionale.

3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta una direttiva di attuazione che definisce gli aspetti metodologici e organizzativi della rete regionale d'informazione contabile.

4. La Regione per l'acquisizione dei dati necessari alla realizzazione della rete contabile può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati che detengono in modo sistematico e completo la documentazione contabile per conto degli agricoltori.

5. La Regione può erogare contributi alle aziende che aderiscono alla rete regionale d'informazione contabile agricola. L'entità del contributo è parametrata alla dimensione economica dell'azienda, non può superare di due volte l'incentivo previsto dai regolamenti comunitari vigenti in materia e non è in ogni caso cumulabile con altri benefici ricevuti dalle aziende allo stesso titolo.

6. Al fine di incentivare la partecipazione alla rete contabile regionale, le richieste dei benefici connessi all'esercizio dell'attività agricola verranno esaminate attribuendo, a parità di condizioni, priorità alle istanze presentate dagli agricoltori che aderiscono alla rete di informazione contabile agricola.

**Art. 22.**  
**Analisi e valutazione del sistema agro-alimentare regionale**

1. La Regione effettua rilevazioni, elaborazioni e studi per l'analisi e la valutazione del sistema agro-alimentare regionale; a tal fine può stipulare convenzioni ed affidare incarichi a soggetti pubblici e privati.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, la Regione può predisporre, anche in collaborazione con altri organismi, un rapporto annuale sul sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 23.**

*Assegnazione alle Province dei fondi per l'assistenza tecnica*

1. Il riparto delle risorse finanziarie destinate alle attività di assistenza tecnica di livello provinciale tiene conto della capacità di spesa e di raggiungimento degli obiettivi, secondo gli indirizzi regionali nonché delle risorse destinate ai diversi ambiti provinciali in attuazione dei progetti di livello interprovinciale e regionale.

2. Ai fini della presente legge, l'utilizzazione da parte delle province in successivi esercizi finanziari di eventuali economie accertate in sede di consuntivo finale dell'attività annuale realizzata, con riferimento alle somme erogate dalla Regione nell'ambito della corrispondente assegnazione, è subordinata alla preventiva comunicazione alla Regione stessa che ne terrà conto nel disporre i futuri riparti.

**Art. 24.**

*Controlli e verifiche a consuntivo*

1. La Regione e le province provvedono ai controlli in relazione alle competenze attribuite; la liquidazione finale è comunque subordinata alla verifica della corrispondenza dell'attività svolta con quella ammessa.

2. L'Amministrazione regionale dispone la liquidazione a saldo dei contributi concessi sulla base di specifiche dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese al sensi della normativa vigente, da parte degli stessi beneficiari, in ordine alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività ammesse a contributo.

3. L'Amministrazione regionale effettua, di norma, a campione, controlli e verifiche sulla documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute e sul raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto finanziato.

**Art. 25.**

*Enti organizzatori della ricerca, aziende sperimentali e laboratori assimilati*

1. In attesa della attuazione di quanto disposto al comma 4 dell'art. 5 possono ricevere contributi, quali enti organizzatori della ricerca, il Centro Ricerche produzioni vegetali (CRPV Sc a rl) ed il Centro Ricerche produzioni animali (CRPA S.p.A.).

2. È riconosciuta la funzione del Centro Studi aziendali (CSA) nella definizione e attuazione di programmi di ricerca nel comparto dell'economia agraria.

3. In attesa della attuazione di quanto disposto al comma 5 dell'art. 8, possono ricevere contributi per attività sperimentali l'azienda agraria sperimentale «Vittorio Tadini» di Piacenza, l'azienda agraria sperimentale «Mario Marani» di Ravenna, il Consorzio provinciale per la valorizzazione delle produzioni agricole «Mario Neri» di Imola (Bologna), l'azienda sperimentale «Stuard» di Parma, l'azienda sperimentale «Martorano 5» di Cesena, l'azienda sperimentale «Modenese» di Modena, l'azienda sperimentale «Terre Naldi» Soc. Cons. a r.l. - Polo scientifico e di servizi vitivinicolo in Tebano (Faenza), il Consorzio volontario per la valorizzazione agricola e zootecnica dell'Appennino per l'azienda «S. Lucia», il Consorzio di Bonifica di II grado per il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e il Centro di Assistenza tecnologica in enologia e viticoltura (CATEV).

**Art. 26.**

*Riapertura dei termini*

1. La Giunta regionale, limitatamente al primo anno di applicazione della presente legge, può riaprire i termini per la presentazione dei progetti per la definizione del Piano stralcio annuale per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della presente legge non presentavano i requisiti di accesso ai contributi regionali.

**Art. 27.**

*Procedimenti in corso*

1. I procedimenti attivati sulla base della legge regionale 16 maggio 1988, n. 19 «Ricerca e innovazione in agricoltura» e della legge regionale 10 dicembre 1990, n. 52 «Finanziamento dei programmi provinciali di sviluppo agricolo e modifica dell'art. 15 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 17» sono conclusi secondo le procedure previste nelle predette leggi e nei relativi atti amministrativi di finanziamento.

2. I beneficiari di contributi o finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale n. 19 del 1988 e della legge regionale n. 52 del 1990 sono autorizzati a rendicontare secondo le procedure in vigore al momento della concessione del contributo o finanziamento o della stipula della convenzione.

**Art. 28.**

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

**Art. 29.**

*Esame comunitario*

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato.

**Art. 30.**

*Disposizioni di attuazione*

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce, in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

**Art. 31.**

*Abrogazioni*

1. La legge regionale 16 maggio 1988, n. 19 «Ricerca e innovazione in agricoltura» è abrogata.

2. La legge regionale 10 dicembre 1990, n. 52 «Finanziamento dei programmi provinciali di sviluppo agricolo e modifica dell'art. 15 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 17» è abrogata.

3. L'art. 15 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 17, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È atto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 11 agosto 1998

*Il vicepresidente: SABATTINI*

98R0809

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1998, n. 37.

**Azienda ospedaliera senese e Azienda unità sanitaria locale 7 di Siena: modifiche dell'assetto strutturale e organizzativo.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 31 luglio 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Dimissione e trasferimento dei presidi*

1. Il presidio ospedaliero di Montalcino è dismesso dalla funzione ospedaliera ed è trasferito dall'Azienda ospedaliera senese all'Azienda unità sanitaria locale 7 di Siena per essere adibito a funzioni socio-sanitarie e di ricovero che possono essere svolte anche attraverso la predisposizione di appositi modelli sperimentali.

2. Il presidio ospedaliero di Abbadia S. Salvatore è trasferito dall'Azienda ospedaliera senese all'Azienda unità sanitaria locale 7 di Siena.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori generali delle aziende sanitarie interessate sottopongono all'approvazione della Giunta regionale un piano operativo per l'individuazione dei beni e del personale da attribuire all'Azienda unità sanitaria locale 7 di Siena a seguito delle operazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2. Per le operazioni di attribuzione dei beni immobili e mobili sono fatte salve le norme di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge regionale 22 febbraio 1996, n. 14. Il trasferimento dei beni è perfezionato con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale da emanarsi successivamente all'approvazione del piano operativo.

4. Gli atti di programmazione regionale ed i piani attuativi di cui all'art. 28 della legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1, dell'Azienda ospedaliera senese e dell'Azienda unità sanitaria locale 7 di Siena si adeguano alle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

*Modifica dell'allegato 2 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 49*

1. Nell'allegato 2 «Le aziende regionali ospedaliere e gli ospedali gestiti» di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 49, la parte concernente «Azienda ospedaliera senese» è così sostituita:

Azienda ospedaliera presidio ospedaliero gestito senese. Ospedali senesi

Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. Per la riorganizzazione conseguente al riordino strutturale e alla gestione del sistema sanitario senese è stanziato l'importo di lire 30 miliardi, alla cui copertura provvede la Giunta regionale con imputazione ai seguenti capitoli di bilancio:

cap. 18095 residui . . . . .	1996	L. 14.500.000.000
cap. 18090 competenze . . . . .	1998	L. 15.500.000.000

2. La Giunta regionale provvede all'assegnazione del predetto stanziamento all'Azienda ospedaliera senese e all'Azienda unità sanitaria locale 7, sulla base delle risultanze del documento di concertazione riguardante lo scorporo e la riorganizzazione del sistema sanitario senese.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 luglio 1998

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1° luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 16 luglio 1998.*

98R0709

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1998, n. 38.

**Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 31 luglio 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

GOVERNO DEL TEMPO E DELLO SPAZIO URBANO  
E PIANIFICAZIONE DEGLI ORARI DELLA CITTÀ

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — Oggetto e finalità.

Art. 2. — Compiti della Regione.

TITOLO II

PIANO DI INDIRIZZO E DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI  
PER IL COORDINAMENTO DEGLI ORARI DELLA CITTÀ

Art. 3. — Piano di indirizzo e di regolazione degli orari - Adozione e contenuti.

Art. 4. — Piano di indirizzo e di regolazione degli orari - Approvazione.

Art. 5. — Il coordinamento degli orari della città.

TITOLO III

IL SUPPORTO DELLA REGIONE

Art. 6. — Formazione professionale.

Art. 7. — Contributi regionali.

Art. 8. — Struttura operativa regionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9. — Disposizioni finali.

GOVERNO DEL TEMPO E DELLO SPAZIO URBANO  
E PIANIFICAZIONE DEGLI ORARI DELLA CITTÀ

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La Regione, nel riconoscere i diritti di cittadinanza di uomini e donne, in armonia con i propri principi fissati dallo statuto e dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 «Norme per il governo del territorio» e successive modifiche nel rispetto delle competenze di cui all'art. 36, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» riconosce come metro di misura delle trasformazioni del tempo e dello spazio urbano:

a) il diritto delle donne e degli uomini alla scelta del tempo di vita;

b) la soggettività delle bambine e dei bambini;

c) il valore delle diversità etniche e culturali.

2. La Regione, con la presente legge, promuove:

a) pari opportunità, qualità della vita e dimensione di comunità, nella progettazione degli spazi e delle infrastrutture, nella dislocazione delle funzioni, nella programmazione dei flussi di mobilità, nella modulazione dei tempi d'uso delle attrezzature e dei servizi;

b) l'accessibilità alle attività lavorative e ai servizi destinati alla cura, alla vita di relazione, alla crescita culturale e ricreativa, allo scopo di favorire il riequilibrio delle responsabilità professionali e di cura tra donne e uomini, anche mediante una diversa organizzazione dei lavori, e l'integrazione nella vita sociale, senza esclusioni;

c) l'armonizzazione dei tempi delle città tramite il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati.

Art. 2.

*Compiti della Regione*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, per le finalità di cui all'art. 1:

a) adotta misure per migliorare la funzionalità dei servizi regionali e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, favorendo, di concerto con tutte le amministrazioni pubbliche interessate, il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati, in armonia con le esigenze della comunità;

b) sostiene, a seguito di accordi e intese con gli enti interessati, le attività dei comuni finalizzate all'attuazione dei progetti di coordinamento degli orari della città, di cui all'art. 5, e ne rende condivisibili le esperienze agli altri enti e ai cittadini, anche tramite la rete telematica regionale;

c) incentiva finanziariamente l'attuazione dei progetti di coordinamento degli orari, di preferenza adottati in sede di coordinamento sovracomunale;

d) elabora, nell'ambito del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) di cui all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, criteri di riferimento per gli enti locali, finalizzati ad armonizzare le scelte nella dislocazione delle funzioni con i piani di indirizzo e di regolazione degli orari, di cui all'art. 3;

e) programma e attiva iniziative di formazione professionale, aperte agli enti locali favorendo il coinvolgimento delle università, sulle tematiche dei tempi e degli orari, in connessione con la pianificazione urbanistica e la localizzazione delle infrastrutture.

TITOLO II

PIANO DI INDIRIZZO E DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI  
PER IL COORDINAMENTO DEGLI ORARI DELLA CITTÀ

Art. 3.

*Piano di indirizzo e di regolazione degli orari -  
Adozione e contenuti*

1. Il Consiglio comunale, contestualmente al Piano strutturale, di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, per le finalità richiamate all'art. 5, comma 5-bis della medesima legge, adotta un Piano di indirizzo e di regolazione degli orari per la predisposizione dei progetti che costituiscono il coordinamento degli orari della città, come definito all'art. 5 della presente legge.

2. Il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari, in raccordo con il Piano delle funzioni e il Piano della mobilità, contiene indicazioni e direttive per il raggiungimento degli obiettivi di:

a) valorizzazione della soggettività dei bambini e delle bambine, come misura di qualificazione della città, riconoscendo loro il diritto a vivere, giocare e socializzare in sicurezza e serenità;

b) organizzazione dell'accessibilità ai servizi socio-sanitari, scolastici per il tempo libero garantendone il raggiungimento con i mezzi di trasporto pubblico al fine di rendere congruenti tempi orari e localizzazioni delle singole strutture, in relazione alla vita e al funzionamento delle diverse aree territoriali;

c) armonizzazione graduale con le attività lavorative degli orari dei servizi intesi secondo il criterio della pluralità di offerta con schemi di orario e con tipologie differenziate in modo da favorire l'autodeterminazione del tempo, l'adozione di modalità di lavoro attente a conciliare gli orari con gli impegni di cura, e insieme a generalizzare la riduzione dell'orario di lavoro, consentendo così una più ricca qualità della vita, prevedendo:

la flessibilità e ampliamento degli orari di accesso ai servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, per la durata media e per articolazione giornaliera;

la revisione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali con l'aumento della durata giornaliera di apertura con estensione alle fasce serali e della durata settimanale in modo da consentire un'ampia fruizione;

la programmazione degli orari delle attività commerciali in modo da garantirne la fruizione nelle diverse zone della città, anche non facendo coincidere gli orari di apertura di chiusura e i turni di riposo per gli esercizi dello stesso ramo di attività;

d) attivazione di coordinamenti sovracomunale per piani - orari di servizi con vasti bacini di utenza, in particolare quelli della mobilità e del traffico, anche attraverso un collegamento con le province per il loro ruolo di programmazione territoriale, ovvero con l'area metropolitana;

e) finalizzazione, in ottemperanza alla legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», delle operazioni burocratiche dei servizi pubblici all'efficienza e al risparmio di tempo per l'utenza, con la tempestiva attuazione della legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo» prevedendo:

la semplificazione delle modalità di accesso, la piena applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione;

la valorizzazione degli uffici di relazioni con il pubblico, previsti dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 241»;

l'introduzione di procedure informatizzate e connesse in rete.

Art. 4.

*Piano di indirizzo e di regolazione degli orari - Approvazione*

1. Il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari adottato è trasmesso come allegato al Piano strutturale alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale e depositato nella sede comunale con le stesse modalità e secondo le stesse procedure previste per il Piano strutturale all'art. 25 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, commi 2, 3 e 4. Contestualmente alla deliberazione di conferma o modifica del Piano

strutturale, il Consiglio comunale conferma o modifica il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari che diviene efficace contestualmente al Piano strutturale.

2. In fase di prima attuazione i comuni entro i 12 mesi successivi all'entrata in vigore della legge provvedono a dotarsi del Piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui al primo comma anche indipendentemente dal Piano strutturale, qualora non siano tenuti a dotarsene entro lo stesso termine. Al Piano di indirizzo e di regolazione degli orari si applicano le norme procedurali di trasmissione alla Giunta regionale e alla Provincia, e di deposito previste per il Piano strutturale all'art. 25, commi 2, 3, 4, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5. Delle osservazioni e dei pareri eventuali pervenuti dalla Giunta regionale o dalla provincia è dato atto dal comune nella deliberazione di conferma o di modifica del Piano di indirizzo e di regolazione degli orari adottata entro 90 giorni dall'avvenuto deposito. Il comune dà atto dell'approvazione del Piano di indirizzo e di regolazione degli orari nel *Bollettino ufficiale* della Regione; il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari è efficace dalla pubblicazione dell'avviso.

3. Il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari può sempre essere variato dal comune secondo le procedure di cui al comma secondo. Variazioni contestuali alla variazione degli strumenti urbanistici che compongono il piano regolatore generale, come individuati all'art. 23 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, seguono le procedure relative agli strumenti cui sono collegati.

#### Art. 5.

##### *Il coordinamento degli orari della città*

1. Il coordinamento degli orari della città consiste nell'insieme dei progetti comunali che armonizzano i tempi delle città, gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, dei pubblici esercizi degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo.

2. Il sindaco ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e se vigenti nel rispetto del Piano di indirizzo e di regolazione degli orari, di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge e dei criteri contenuti nel regolamento urbanistico previsti dall'art. 28, comma 7, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, definisce e attua, con propria ordinanza i progetti comunali di cui al comma 1, promuovendo opportune iniziative di informazione e di consultazione anche a seguito di analisi delle esigenze dei cittadini.

3. Per i fini di cui al comma 2 il sindaco presiede un tavolo di concertazione tra tutte le parti sociali ed economiche le istituzioni culturali, le istituzioni scolastiche e universitarie interessate alle politiche dei tempi e degli orari per l'acquisizione di proposte e di pareri sulla definizione dei progetti comunali che compongono il coordinamento degli orari della città e su eventuali sperimentazioni di modifica degli orari stessi. Il sindaco, nell'ambito della concertazione può promuovere accordi e intese fra tutti i soggetti pubblici e privati anche finalizzate, per quanto possibile ad una riduzione della durata dei tempi di lavoro per un miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

#### TITOLO III

##### IL SUPPORTO DELLA REGIONE

#### Art. 6.

##### *Formazione professionale*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, promuove, ai sensi della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 «Nuova disciplina in materia di formazione professionale» secondo le procedure previste dagli articoli 6 e 14, corsi di qualificazione e riqualificazione, di riconversione e aggiornamento del personale regionale e degli enti locali in relazione alle problematiche connesse all'attuazione del Piano di regolazione degli orari della città ed a progetti di miglioramento dell'efficienza dei servizi sotto il profilo della riorganizzazione, della fruibilità e della innovazione tecnologica.

2. I corsi devono essere realizzati coerentemente alle scelte di pari opportunità di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 125 «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro».

#### Art. 7.

##### *Contributi regionali*

1. La Regione può concedere ai comuni contributi straordinari per agevolare l'attuazione dei progetti che costituiscono il coordinamento degli orari della città.

2. I contributi sono concessi con preferenza, ai comuni associati ovvero ai comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione anche con altri enti locali per l'attuazione di specifici progetti di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza sulla base delle direttive contenute nel Piano di indirizzo e di regolazione degli orari ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d).

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione annuale, stabilisce i termini per la presentazione delle domande, la misura massima e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

#### Art. 8.

##### *Struttura operativa regionale*

1. Con provvedimenti successivi all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 «Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa», emana direttive per l'individuazione delle strutture competenti per la gestione della legge nei dipartimenti interessati. Dette strutture si coordinano ed operano a supporto degli enti locali secondo modalità concertate con i medesimi; esse garantiscono altresì il monitoraggio delle esperienze il collegamento tra tutti gli assessorati interessati e con la Commissione regionale per le pari opportunità.

2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale informa il Consiglio regionale in merito alle iniziative prese in attuazione del primo comma.

Annualmente la Giunta regionale relaziona al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge da parte degli enti locali, secondo parametri di efficienza e di efficacia.

#### TITOLO IV

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 9.

##### *Disposizioni finali*

1. La legge regionale 30 dicembre 1992, n. 62, è abrogata. Le relative norme continuano transitoriamente ad essere applicate ai procedimenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1999 con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 luglio 1998

#### CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 17 giugno 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 16 luglio 1998.*

98R0710

## LEGGE REGIONALE 22 luglio 1998, n. 39.

**Soppressione della Commissione regionale tecnico amministrativa - Sezione lavori pubblici.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 31 luglio 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È soppressa la Sezione lavori pubblici della Commissione regionale tecnico amministrativa di cui all'art. 4 della legge regionale 3 luglio 1972, n. 72 «Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale».

2. Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni della legge regionale n. 17/72 che riguardano la Sezione lavori pubblici della C.R.T.A.

3. Le funzioni di competenza della Sezione lavori pubblici della C.R.T.A. previste dalla legislazione vigente sono attribuite alle competenti articolazioni organizzative della Regione Toscana, unitamente agli atti in corso d'istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nei casi in cui i progetti presentati all'esame della Regione presentino aspetti di competenza di più articolazioni organizzative, il responsabile del procedimento può convocare la conferenza dei servizi interna di cui agli articoli 13 e seguenti della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 «Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 luglio 1998

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 17 giugno 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 16 luglio 1998.*

98R0711

## LEGGE REGIONALE 22 luglio 1998, n. 40.

**Estinzione anticipata dei mutui in ammortamento e ristrutturazione del debito.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 31 luglio 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente i mutui contratti con le banche a norma dell'art. 36 della legge regionale 5 giugno 1977, n. 28 e successive modificazioni, che, per le mutate condizioni del mercato finanziario, comportano oneri eccessivi a carico del bilancio regionale.

2. Ai fini dell'estinzione dei mutui di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata a contrarre nell'esercizio 1998 mutui o prestiti obbligazionari, anche a tasso variabile, fino ad un importo massimo di lire 1.600 miliardi, comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere e degli oneri contrattualmente previsti per la loro risoluzione anticipata.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni 15, saranno contratti ad un tasso iniziale non superiore al 6% effettivo annuo.

4. La rata massima di ammortamento dei mutui o prestiti indicati al comma precedente è determinata in lire 200 miliardi. In caso di eventuale maggiorazione della rata in corso di ammortamento, derivante dalla variabilità del tasso, saranno apportate le necessarie variazioni ai bilanci pluriennali con singole leggi di bilancio.

5. La copertura finanziaria delle singole rate di ammortamento è assicurata mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti in bilancio per far fronte agli oneri conseguenti ai mutui oggetto di estinzione anticipata.

6. In considerazione delle condizioni di mercato, la Giunta regionale può, in alternativa totale o parziale a quanto previsto dai precedenti commi, provvedere a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze o attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari tesi a coprire la Regione dal rischio di rialzo dei tassi di interesse.

7. La Giunta regionale ha altresì la facoltà di utilizzare i sopradetti strumenti derivati in relazione ai nuovi mutui e prestiti obbligazionari che verranno effettuati nel corso del 1998.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 luglio 1998

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 16 giugno 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 17 luglio 1998.*

98R0712

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 32.

**Integrazione del contributo al comune di L'Aquila per Perdonanza Celestiniana - Edizione 1997 - di cui alla legge regionale 26 novembre 1997, n. 135.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8-bis del 22 maggio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Abruzzo concede al comune dell'Aquila, un ulteriore contributo di L. 50.000.000 (cinquantamiloni), per far fronte alle spese relative alle manifestazioni della Perdonanza Celestiniana, Edizione 1997.

Art. 2.

*Procedura*

L'erogazione del contributo avverrà nei modi e nei tempi previsti dalla Legge regionale 27 giugno 1986 n. 22.

Art. 3.

*Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 50.000.000, si provvede ai sensi dell'art.38 della legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 81, mediante riduzione in termini di sola competenza, dello stanziamento iscritto alla partita n. 2 dell'elenco n. 3 - Cap. 323000 - «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997.

Il Cap. 321910 denominato «Fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti è conseguentemente ridotto di L. 50.000.000».

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998 lo stanziamento al Cap. 61511, denominato «Contributo al comune dell'Aquila per la celebrazione della Perdonanza Celestiniana» è incrementato di L. 50.000.000, in termini di competenza e cassa.

Art. 4.

*Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 maggio 1998

VERTICELLI

98R0545

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 33.

**Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8-bis del 22 maggio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione assicura agli invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per servizio residenti nella Regione Abruzzo l'erogazione delle prestazioni integrate a quelle sanitarie già previste alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 limitatamente alle provvidenze economiche connesse con la fruizione di cure termali.

Art. 2.

1. Le provvidenze economiche di cui all'art. 1 consistono nella assegnazione di un contributo sulle spese alberghiere nella misura di L. 60.000 pro-capite giornaliera per la fruizione di cure termali.

2. Le cure termali, per le quali si erogano contributi, consistono in terapie idrofangoterma nonch  i massaggi fisici connessi alle cure stesse.

3. Il contributo   concesso agli invalidi di cui all'art. 1 che hanno un reddito non superiore a quello previsto per il mantenimento di alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata come determinato dall'art. 35 della Legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96.

4. Il contributo   concesso anche per l'accompagnatore del solo invalido per il quale risulti gi  riconosciuta l'assoluta incapacit  a provvedere autonomamente alle normali esigenze della vita quotidiana.

Art. 3.

1. L'erogazione del contributo giornaliero di cui all'art. 2   dovuta per il periodo prescritto di permanenza nelle localit  di cura.

Art. 4.

1. Ai fini della erogazione del contributo, gli invalidi di cui all'art. 1 presentano annualmente alla Azienda U.L.S. di appartenenza, entro il termine perentorio del 15 ottobre, la domanda di assegnazione corredata dalla documentazione comprovante la spesa alberghiera sostenuta.

2. Entro il 15 novembre di ciascun anno le Aziende U.L.S. trasmettono alla Giunta regionale - Servizio Sicurezza Sociale - l'elenco delle domande pervenute, con il totale delle somme dovute agli interessati.

3. Le Aziende U.L.S. provvedono alla erogazione dei contributi in favore degli aventi diritto entro il termine di trenta giorni dalla data di accredito delle relative somme da parte della Regione.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 100.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. 81/77, mediante riduzione, in termini di sola compe-

tenza, dello stanziamento iscritto alla partita n. 2 dell'elenco n. 3 - Cap. 323000 - «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997.

2. Il Cap. 321910 denominato «Fondo di riserva per fronte a maggiori pagamenti è conseguentemente ridotto di L. 100.000.000».

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998 è istituito ed iscritto al Settore 07 - Tit. 1 - Ctg. 5 il Cap. 71575, denominato «Erogazione fondi alle Agenzie U.S.L. per contributi in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per servizio» con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di L. 100.000.000.

#### Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 maggio 1998

VERTICELLI

98R0546

### LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 34.

#### Interventi a favore della Scuola superiore di servizio sociale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 8-bis del 22 maggio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità della legge

1. La Regione, al fine di consentire alla Scuola superiore servizio sociale di L'Aquila lo svolgimento dell'attività e l'attuazione dei programmi, interviene, in favore dello stesso Istituto, con un sostegno finanziario straordinario pari a L. 100.000.000

2. Il contributo è finalizzato all'organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento nelle discipline comprese nel piano di studio, conformemente allo statuto dell'Ente, nonché per l'attività di studio, ricerca e pubblicistica per il servizio sociale realizzata dalla Scuola superiore di servizio sociale.

#### Art. 2.

##### Procedure

1. Per l'ottenimento del contributo, il Consiglio di amministrazione della Scuola superiore di servizio sociale, entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale una dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte nell'anno 1997, sostenuta da idonea documentazione contabile attestante la spesa per le finalità di cui al precedente art. 1.

2. La liquidazione è disposta con provvedimento dirigenziale ad avvenuta acquisizione della relazione, del rendiconto finanziario e della documentazione giustificativa delle spese.

#### Art. 3.

##### Competenza

1. La competenza per le attività attuative derivanti dalla presente legge è attribuita al Servizio sicurezza sociale.

#### Art. 4.

##### Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 100.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, mediante riduzione, in termini di sola competenza, dello stanziamento iscritto alla partita n. 1 dell'elenco n. 3 - Cap. 323000 - «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997.

2. Il Cap. 321910 denominato: «Fondo di riserva per fronte a maggiori pagamenti» è conseguentemente ridotto di L. 100.000.000.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998 è istituito ed iscritto (al Sett. 07, Tit. 1, Ctg. 6, Sez. 08) il capitolo 71636 con la denominazione: «Contributo a favore della Scuola superiore di servizio sociale», con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di L. 100.000.000.

#### Art. 5.

##### Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 maggio 1998

VERTICELLI

98R0547

## LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 35.

**Rifinanziamento legge regionale n. 86 dell'11 settembre 1996 - Intervento a sostegno delle attività svolte dalle università popolari e della terza età.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8-bis del 22 maggio 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Rifinanziamento*

1. La legge regionale n. 86 dell'11 settembre 1996 è rifinanziata con L. 70.000.000 (settantamiloni). La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai soggetti che hanno presentato domanda negli anni 1996 e 1997 con i criteri e le modalità previste dalla legge stessa.

## Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 70.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, mediante riduzione, in termini di sola competenza, dello stanziamento iscritto alla partita n. 2 dell'elenco n. 3 - Cap. 323000 - «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti oneri correnti» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997.

2. Il Cap. 321910 denominato «Fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti è conseguentemente ridotto di L. 70.000.000».

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998 lo stanziamento del Cap. 61627, denominato «Contributo regionale a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età» è incrementato, in termini di competenza e cassa, di L. 70.000.000».

## Art. 3.

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 maggio 1998

VERTICELLI

98R0548

## LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 36.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1996, n. 84 - Fondo regionale per il sostegno all'occupazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8-bis del 22 maggio 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Al comma 3, dell'art. 3 della legge regionale 11 settembre 1996, n. 84, è aggiunto il seguente capoverso: nonché gli enti e associazioni senza scopo di lucro che comunque dimostrino di creare nuovi posti di lavoro.

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 maggio 1998

VERTICELLI

98R0549

## LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 1° aprile 1997, n. 24 «Contributi per la costruzione di monumenti e di iniziative di carattere culturale» ed alla legge regionale 26 novembre 1997, n. 135 «Interventi finanziari per realizzare progetti di rilevante interesse culturale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8-bis del 22 maggio 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 1° aprile 1997 n. 24 «Contributi per la costruzione di monumenti e per iniziative di carattere culturale» e l'art. 4 della legge regionale 26 novembre 1997 n. 135 «Interventi finanziari per realizzare progetti di rilevante interesse culturale» sono abrogati.

2. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare i contributi previsti nella loro interezza.

3. I termini di cui al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 26 novembre 1997 n. 135 sono determinati rispettivamente al trentesimo ed al sessantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 maggio 1998

VERTICELLI

98R0550

## LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 38.

Contributo per la ricostruzione della torre campanaria della Cattedrale di S. Maria Maggiore in Guardiagrele e della Chiesa di S. Maria Maggiore di Vasto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8-bis del 22 maggio 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Abruzzo concede per l'anno 1998, con provvedimento della Giunta Regionale, un contributo di L. 100.000.000 per le opere di ricostruzione della torre campanaria della Cattedrale di Santa Maria Maggiore in Guardiagrele e per la Chiesa di S. Maria Maggiore di Vasto.

2. All'erogazione del contributo alla curia Arcivescovile Chieti-Vasto provvede il Settore lavori e politica della casa, utilizzando le procedure e modalità previste nella legge regionale 16 marzo 1988, n. 29.

## Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 100.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, mediante riduzione in termini di sola competenza dello stanziamento iscritto alla partita n. 1 dell'elenco n. 4 - Cap. 324000 - «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi per spese in conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997.

2. Il Capitolo 321910 denominato: «Fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti è conseguentemente ridotto di L. 100.000.000».

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998 è istituito ed iscritto (nel Sett. 15, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 10) il Capitolo 152422 con la seguente denominazione: «Contributo per la ricostruzione della Torre Campanaria della Cattedrale di S. Maria Maggiore in Guardiagrele», con lo stanziamento in termini di competenza e cassa di L. 80.000.000 e con lo stanziamento di competenza e cassa di L. 20.000.000 per la Chiesa di S. Maria Maggiore di Vasto.

## Art. 3.

*Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 maggio 1998

VERTICELLI

98R0551

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 39.**

**Contributo straordinario alle cooperative di garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale e contributo straordinario in conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti dalle cooperative stesse e per l'incremento del fondo di garanzia della FIRA.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8-bis del 22 maggio 1998)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

**HA APPOSTO IL VISTO**

**IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.****Contributi e ripartizione**

1. Alle Cooperative di garanzia dei commercianti, che hanno usufruito della concessione dei benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche, operanti alla data del 31 dicembre 1997, la Regione Abruzzo concede, per l'anno 1998, un contributo straordinario di L. 685.000.000 destinato al consolidamento del patrimonio sociale ed un contributo straordinario di lire 3 miliardi in conto interessi per prestiti garantiti dalle Cooperative stesse a favore dei commercianti.

2. Alle Cooperative di garanzia dei commercianti, che hanno usufruito della concessione dei benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche, operanti alla data del 31 dicembre 1998, la Regione Abruzzo concede, per l'anno 1999, un contributo straordinario di L. 250.000.000 destinato al consolidamento del patrimonio sociale ed un contributo straordinario di L. 2.500.000.000 in conto interessi per prestiti garantiti dalle Cooperative stesse a favore dei commercianti.

3. Alle Cooperative di garanzia dei commercianti, che hanno usufruito della concessione dei benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche, operanti alla data del 31 dicembre 1999, la Regione Abruzzo concede, per l'anno 2000, un contributo straordinario di 250 milioni destinato al consolidamento del patrimonio sociale ed un contributo straordinario di L. 2.500.000.000 in conto interessi per prestiti garantiti dalle Cooperative stesse a favore dei commercianti.

4. I contributi di cui al comma 1, vanno ripartiti, tra le diverse Cooperative, per il 60% in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31 dicembre 1997 e per il 40% in proporzione alla somma dei contributi concessi dalla Regione in base alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.

5. I contributi di cui al comma 2 vanno ripartiti, tra le diverse cooperative, per il 70% in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31 dicembre 1998 e per il 30% in proporzione alla somma dei contributi concessi dalla Regione in base alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.

6. I contributi di cui al comma 3, vanno ripartiti, tra le diverse cooperative, per l'80% in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31 dicembre 1999 e per il 20% in proporzione alla somma dei contributi concessi dalla Regione in base alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni.

7. I contributi straordinari concessi dalla Regione alle Cooperative di garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale non concorrono al raggiungimento del tetto massimo di cui all'art. 10 della legge regionale 6 novembre 1981, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni.

8. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale.

9. Gli interessi maturati sui contributi accreditati alle Cooperative sono utilizzati esclusivamente per le spese di gestione delle stesse.

**Art. 2.****Iniziative ammesse a contributo**

1. I prestiti garantiti dalle Cooperative devono essere utilizzati per le seguenti iniziative:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento dei locali da adibire o adibiti alla vendita o deposito, nonché dei locali annessi adibiti a servizi necessari o complementari, per lo svolgimento dell'attività commerciale;

b) l'acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi necessari per l'espletamento dell'attività nonché automezzi, nuovi o usati, adibiti esclusivamente al trasporto merci per le finalità aziendali;

c) l'acquisto di scorte nel limite del 20% dell'ammontare dell'investimento.

2. In alternativa agli interventi di cui al comma precedente:

a) prestito garantito per spese di gestione.

3. Gli interventi di cui ai commi 1, e 2, devono essere finalizzati, esclusivamente, per lo svolgimento delle attività commerciali, di esercizi singoli o annessi ad alberghi e stabilimenti balneari.

**Art. 3.****Esclusioni**

1. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge: le imprese commerciali all'ingrosso, quelle al dettaglio con un numero di dipendenti superiore a dieci unità, le farmacie, gli alberghi e similari con un numero di dipendenti superiore a dieci unità, gli spacci di alimenti e bevande operanti all'interno di associazioni o enti pubblici e privati, nonché le ditte che esercitano prevalentemente attività artigiane.

**Art. 4.****Importo finanziabile del tasso e durata del finanziamento**

1. L'importo massimo finanziabile a tasso agevolato, per le iniziative di cui al comma 1 del precedente art. 2 della presente legge, non deve superare i 150 milioni per ciascun soggetto.

2. L'importo massimo del prestito garantito per le spese di gestione di cui al comma 2 del precedente art. 2 della presente legge non deve superare i 100 milioni.

3. L'abbattimento del tasso a carico del contributo regionale deve essere dal 2% al 4% per le imprese operanti nei comuni montani.

4. La durata massima del finanziamento è di anni 5 (cinque).

5. Sono finanziabili a tasso agevolato, entro i limiti della presente disponibilità, i prestiti concessi per le iniziative e attività di cui al precedente art. 2 che si intraprendono dopo l'entrata in vigore della presente legge e quelle iniziate nei sei mesi antecedenti.

6. Il contributo in conto interessi, non utilizzato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione, dovrà essere restituito alla Regione.

**Art. 5.****Cumulabilità**

1. Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre concesse dallo Stato, dalla CEE o da altri enti pubblici per le medesime iniziative ed attività e comunque, l'entità massima complessiva delle stesse non può eccedere l'importo del contributo «de minimis» pari a 100.000 ECU.

**Art. 6.****Incremento fondo di garanzia FIRA**

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire alla FIRA, per l'esercizio 1998, la somma di L. 500.000.000 e per gli esercizi 1999 e 2000 un'ulteriore somma annuale di L. 250.000.000, per alimentare la

dotazione finanziaria istituita dalla legge regionale 3 aprile 1995, n. 30, da destinare agli interventi di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 8 della stessa legge n. 30/1995.

**Art. 5.**

*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 4.185.000.000, si provvede:

quanto a L. 4.000.000.000 con lo stanziamento già iscritto al capitolo 251685 denominato «Contributo alle Cooperative Artigiane di Garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio ed in conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti dalle cooperative stesse»;

quanto a L. 185.000.000 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, mediante riduzione, in termini di sola competenza, dello stanziamento iscritto alla partita n. 2 dell'elenco n. 3 - Cap. 323000 - «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997.

2. Il Cap. 321910 denominato «Fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti» è conseguentemente ridotto di L. 185.000.000.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998 il capitolo 251685 denominato: «Fondo di garanzia e credito agevolato per le piccole e medie imprese commerciali - Legge regionale 3 aprile 1995, n. 30, e Legge regionale 9 maggio 1995, n. 108», è incrementato, in termini di competenza e cassa, di L. 185.000.000.

4. Per gli esercizi 1999 e 2000 gli stanziamenti saranno iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci, con uno stanziamento di L. 3.000.000.000 rispettivamente per ciascun esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81.

5. La copertura finanziaria è assicurata con le risorse iscritte nel bilancio pluriennale 1998-2000 attribuite al settore».

**Art. 8.**

*Norma finale*

1. La presente legge comporta l'erogazione di agevolazioni contenute nel limite degli aiuti «de minimis». Non trova pertanto applicazione nei suoi confronti l'obbligo di preventiva notifica prescritto dall'art. 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

**Art. 9.**

*Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 maggio 1998

VERTICELLI

98R0552

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 40.**

**Interpretazione autentica del primo comma della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60, avente per oggetto «Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8-bis del 22 maggio 1998)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

**HA APPOSTO IL VISTO**

**IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Interpretazione autentica*

1. La disposizione del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60, è interpretata nel senso che sono devoluti alla Regione i diritti riscossi su atti e certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato nella stessa misura stabilita dalla legge statale in favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

**Art. 2.**

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 maggio 1998

VERTICELLI

98R0553

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1998, n. 24.

**Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.***(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. Con la presente legge, la Regione, in attesa dell'approvazione del piano territoriale paesistico regionale, di seguito denominato PTPR, detta disposizioni al fine di garantire una tutela omogenea sul territorio regionale delle aree e dei beni elencati nell'art. 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1497 ed approva i piani territoriali paesistici, di seguito denominati PTP, di cui alle deliberazioni sottoelencate, adeguati ed integrati secondo le disposizioni della legge stessa:

- 1) A1 - Deliberazione Giunta regionale n. 2266 del 28 aprile 1987;
- 2) A2 - Deliberazione Giunta regionale n. 2268 del 28 aprile 1987;
- 3) A2B - Deliberazione Giunta regionale n. 2269 del 28 aprile 1987;
- 4) A2C - Deliberazione Giunta regionale n. 2267 del 28 aprile 1987;
- 5) A3 - Deliberazione Giunta regionale n. 2270 del 28 aprile 1987;
- 6) A4 - Deliberazione Giunta regionale n. 2271 del 28 aprile 1987;
- 7) A5 - Deliberazione Giunta regionale n. 2272 del 28 aprile 1987;
- 8) A6 - Deliberazione Giunta regionale n. 2273 del 28 aprile 1987;
- 9) A7 - Deliberazione Giunta regionale n. 2285 del 28 aprile 1987;
- 10) A8 - Deliberazione Giunta regionale n. 2275 del 28 aprile 1987;
- 11) A9 - Deliberazione Giunta regionale n. 2276 del 28 aprile 1987;
- 12) A9.1 - Deliberazione Giunta regionale n. 5358 del 26 giugno 1990;
- 13) A10 - Deliberazione Giunta regionale n. 2277 del 28 aprile 1987;
- 14) A11 - Deliberazione Giunta regionale n. 2278 del 28 aprile 1987;
- 15) A12 - Deliberazione Giunta regionale n. 2279 del 28 aprile 1987;
- 16) A13 - Deliberazione Giunta regionale n. 2280 del 28 aprile 1987;
- 17) A14 - Deliberazione Giunta regionale n. 2281 del 28 aprile 1987;
- 18) A15/1 - Deliberazione Giunta regionale n. 6647 del 7 agosto 1990;

19) A15/3 - Deliberazione Giunta regionale n. 9849 del 20 dicembre 1994;

20) A15/4 - Deliberazione Giunta regionale n. 2458 del 4 maggio 1987;

21) A15/5 - Deliberazione Giunta regionale n. 4581 del 5 agosto 1987;

22) A15/7 - Deliberazione Giunta regionale n. 10018 del 22 novembre 1988;

23) A15/7.1 - Deliberazione Giunta regionale n. 10672 del 3 dicembre 1991;

24) A15/9 - Deliberazione Giunta regionale n. 9250 del 7 novembre 1995;

25) A15/10 - Deliberazione Giunta regionale n. 7318 del 3 agosto 1988;

26) A16 - Deliberazione Giunta regionale n. 2274 del 28 aprile 1987.

2. Il PTP «Monti Lucretili» adottato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, n. 26) deve intendersi comprensivo del subambito n. 6/legge

## Art. 2.

*Oggetto*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la presente legge individua:
  - a) i beni e i territori sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/1985 e le relative modalità di tutela;
  - b) le modalità di tutela per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939;
  - c) i contenuti dei PTP di cui all'art. 20 e le procedure per la loro attuazione;
  - d) le misure di salvaguardia per le aree ed i beni sottoposti a vincolo paesistico nei territori sprovvisti di PTP;
  - e) le procedure per la redazione, l'adozione e l'approvazione del PTPR.

## Art. 3.

*Sistema informativo territoriale regionale*

1. È istituito il sistema informativo territoriale regionale (SITR), quale rete informatica unica per tutto il territorio regionale, che contiene dati ed informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.

2. Il SITR è gestito, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni, da un ufficio ausiliario costituito secondo quanto previsto dall'art. 11 della citata legge che, in coordinamento con il sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA), provvede, tra l'altro, alla redazione e all'aggiornamento periodico della carta tecnica regionale di cui al titolo II della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72, che costituisce riferimento cartografico per l'individuazione dei beni di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985.

3. Per i fini di cui al comma 2 la Regione concorda con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di pianificazione territoriale condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata.

*Capo II*MODALITÀ DI TUTELA DEI BENI  
E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO

## Art. 4.

*Campo di applicazione*

1. Le modalità di tutela contenute nel presente capo sono recepite nei PTP approvati e costituiscono il livello minimo di tutela per la formazione del PTPR di cui all'art. 21, coerentemente con le finalità espresse dal piano medesimo.

## Art. 5.

*Protezione delle fasce costiere marittime*

1. Sono sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'art. 82, quinto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, di seguito denominata fascia di rispetto.

2. La Carta Tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto di cui al comma 1; qualora la suddetta Carta non sia sufficiente, si fa ricorso a rilievi aerofotogrammetrici esistenti di maggior dettaglio.

3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq, ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei centri abitati perimetrati ai sensi della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 e successive modificazioni, e nelle zone individuate con la lettera «B» nelle planimetrie allegate alla legge regionale 10 agosto 1984, n. 49.

5. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, nelle quali la classificazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.

6. I manufatti di cui al comma 5 debbono salvaguardare le presistenze naturalistiche, avere preferibilmente carattere precario e non possono, comunque, consistere in opere murarie.

7. In attesa dell'approvazione dello specifico piano di settore per le coste, le attrezzature portuali, le attrezzature balneari, modeste strutture sanitarie e/o di soccorso, i campeggi ed i relativi servizi, possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi.

8. In via provvisoria l'ente preposto alla tutela può subordinare l'autorizzazione paesistica per piccole attrezzature limitate al ristoro alla adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell'arenile.

9. Previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo, sono consentite deroghe per le opere pubbliche, per le opere strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, o per modeste opere connesse alla ricerca e allo studio dei fenomeni naturali che interessano le coste, i mari e la fauna marina, per le opere idriche e fognanti, opere tutte la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori costieri, nonché per le opere destinate all'allevamento ittico ed alla molluschicoltura. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati dello studio di inserimento paesistico, di seguito denominato SIP, di cui agli articoli 29 e 30.

10. Nei territori sprovvisti di PTP sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi secondo le modalità di cui al comma 6.

## Art. 6.

*Protezione delle coste dei laghi*

1. Ai sensi dell'art. 82, quinto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano sia i laghi di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne.

3. Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa della fascia di rispetto di cui al comma 1 è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.

4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq, ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.

5. Le presenti disposizioni non si applicano nei centri abitati perimetrati ai sensi della legge regionale n. 30/1974 e successive modificazioni.

6. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939, con provvedimento dell'amministrazione competente, nelle quali aree la classificazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi ed ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.

7. I manufatti di cui al comma 6 debbono salvaguardare le presistenze naturalistiche e avere carattere precario.

8. I manufatti di cui al comma 6, ad eccezione dei piccoli attracchi, sono consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi purché compatibili con le previsioni dei PTP o del PTPR; nelle more dell'approvazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente comma, l'autorizzazione paesistica può essere rilasciata solo per opere di carattere provvisorio, con durata della autorizzazione da definire dall'ente preposto alla tutela del vincolo.

9. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature dei parchi, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori contermini ai laghi nonché per le opere destinate all'allevamento ittico sono consentite deroghe, previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.

10. Nelle aree in cui la classificazione attribuita dai PTP o dal PTPR ai fini della tutela prevede possibilità di trasformazione diversa da quella di cui ai commi 4, 6, 7, 8 e 9, le trasformazioni stesse vanno subordinate alla formazione dei piani urbanistici attuativi di cui all'art. 29, comma 1, lettera b) con prevalente obiettivo di recupero dei manufatti esistenti.

11. Nei territori sprovvisti di PTP sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi con le modalità di cui al comma 7.

## Art. 7.

*Protezione dei corsi delle acque pubbliche*

1. Ai sensi dell'art. 82, quinto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate con le modalità del presente articolo.

3. Fino alla data di approvazione del PTPR di cui all'art. 21, la Giunta regionale con propria deliberazione può procedere all'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1-*quater* della legge n. 431/1985, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal regio decreto n. 1775/1933.

4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000.

5. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubazione dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammessa l'intubazione, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre ed inedificate si riduce a metri 50.

7. La limitazione di cui al comma 6 non si applica nelle zone omogenee A e B, di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, nel caso di comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati perimetrati alla data di adozione dei PTP medesimi, ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o nei centri abi-

tati delimitati ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Al fine delle verifiche urbanistiche di cui al presente comma nei territori vincolati ma sprovvisti di PTP si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori vincolati ma sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
- c) assenza di altri beni di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985.

9. Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente; gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse. L'indice attribuito è:

a) per le aree sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'art. 82, quinto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, quello previsto, per le zone agricole, dallo strumento urbanistico vigente;

b) per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, quello contenuto nei singoli PTP o nel PTPR e graficizzato nelle tavole contenenti la classificazione delle aree per zone ai fini della tutela.

11. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
- c) assenza di altri beni di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985.

12. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 11 sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.

13. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089 ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari, non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.

14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.

15. Le opere di cui al comma 14 devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.

#### Art. 8.

##### *Protezione delle montagne sopra la quota di 1.200 mt sl/m*

1. Ai sensi dell'art. 82, quinto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica.

2. Nei territori di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

- a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
- b) alla forestazione, al rimboschimento e a tutte le attività connesse alla manutenzione del bosco, ivi compresa la difesa preventiva dal fuoco;
- c) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
- d) allo sviluppo di attività sportive compatibili con l'aspetto esteriore dei luoghi;
- e) all'attuazione di piani economici a contenuto agro-silvo-pastorale;
- f) alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesistici, quando ne sia accertata l'assoluta necessità, nonché di rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza e all'assistenza di coloro che praticano la montagna, da realizzare esclusivamente su aree pubbliche e su iniziativa dei comuni o degli enti gestori delle aree naturali protette;
- g) alla difesa del territorio nazionale, alla tutela delle popolazioni interessate nonché alle telecomunicazioni in conformità alle previsioni di specifici piani previsti dalla normativa vigente.

3. Gli interventi di cui al comma 2, che non rivestano carattere di urgenza e/o temporaneità per emergenze finalizzate alla protezione civile, debbono essere preceduti da un SIP di cui agli articoli 29 e 30.

#### Art. 9.

##### *Protezione dei Parchi e delle Riserve Naturali*

1. Ai sensi dell'art. 82, quinto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

2. Nella categoria dei beni paesistici di cui al comma 1, di seguito denominata aree naturali protette, vanno ricompresi i parchi e le riserve naturali nazionali nonché i relativi territori di protezione esterna, i parchi, le riserve e i monumenti naturali, le relative aree contigue rispettivamente istituiti e definite con provvedimento regionale nonché le aree naturali protette individuate nel piano regionale approvato.

3. L'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia.

4. Ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia, la disciplina di tutela dei beni paesistici di cui al presente articolo si attua mediante le indicazioni contenute nei piani delle aree naturali protette.

5. Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR; in caso di contrasto prevale la più restrittiva.

6. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 i piani delle aree naturali protette di cui all'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, hanno valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. I piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette.

7. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all'art. 28 della legge regionale n. 29/1997, rilasciato dall'ente di gestione, assorbe anche l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato.

8. In ogni caso il nulla osta dell'ente gestore è trasmesso alla Regione nonché al Ministero dei beni culturali e ambientali.

#### Art. 10.

##### *Protezione delle aree boscate*

1. Ai sensi dell'art. 82, quinto comma, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboscimento.

3. Si considerano boschi:

a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;

b) i castagneti da frutto;

c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.

4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:

a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;

b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;

c) le piantagioni arboree dei giardini;

d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboscimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato.

5. Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il comune certifica la presenza del bosco, così come individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboscimento.

6. Non è richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939 nei territori boscati per i seguenti interventi eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia:

a) interventi previsti nei piani di assestamento forestale approvati dalla Regione;

b) taglio colturale, inteso quale taglio di utilizzazione periodica dei boschi cedui, purché sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nell'ordinario governo del bosco, ovvero taglio volto all'eliminazione selettiva della vegetazione arborea deperiente sottomessa e/o soprannumeraria e delle piante danneggiate e/o colpite da attacchi parassitari;

c) forestazione, ovvero costituzione di nuove superfici boscate, ricostituzione di patrimoni boschivi tagliati o comunque distrutti, rinfoltimento di soprassuoli radi;

d) opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale;

e) opere di difesa preventiva dal fuoco, ovvero cinture para-fuoco, prese d'acqua, sentieristica, viabilità, punti d'avvistamento;

f) opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.

7. È in ogni caso soggetto all'autorizzazione paesistica il taglio a raso dei boschi d'alto fusto non assestato o ceduo invecchiato, intendendo come tale i popolamenti che abbiano superato di due volte e mezzo il turno minimo indicato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Capo II del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

8. Nei territori boscati l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939 è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori naturalistico-ambientali, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea.

## Art. 11.

### Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico

1. Ai sensi dell'art. 82, quinto comma, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:

a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;

b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;

c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permute con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 22 della stessa legge;

d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della legge n. 1766/1927.

3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme dei PTP o del PTPR e/o della presente legge; in tal caso si applicano le classificazioni per zona ai fini della tutela ove previste dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa.

4. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione; in detti casi l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve essere preventivamente sottoposto a parere ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939 e gli interventi sono ammessi sempre che sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927. Qualora ciò non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo è destinata, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale.

5. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all'aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del bene.

6. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.

## Art. 12.

### Protezione delle zone umide

1. Ai sensi dell'art. 82, quinto comma, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le paludi, gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non superi i sei metri, così come definite nella Convenzione Internazionale di Ramsar.

3. Nelle zone umide di cui al comma 1, il rapporto fra aree libere e aree edificate rimane inalterato; in esse è fatto divieto di qualunque tipo di costruzione e di qualunque altro intervento, ad esclusione di quelli diretti ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale nonché di quelli diretti alla protezione della fauna e della flora.

4. Sono soggette alle disposizioni di cui al comma 3 oltre alle zone umide individuate all'interno dei piani paesistici, anche quelle dichiarate tali dall'organo competente.

#### Art. 13.

##### *Protezione aree di interesse archeologico*

1. Ai sensi dell'art. 82, quinto comma, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone di interesse archeologico.

2. Sono qualificate zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 1, quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.

3. Per le aree individuate dai PTP o dal PTPR nonché per quelle individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione degli stessi o ricadenti in ambiti territoriali sprovvisti di PTP, ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939 ed al preventivo parere della competente Soprintendenza archeologica da rendersi prima del rilascio delle concessioni edilizie.

4. Per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:

a) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici come determinata dai PTP o dal PTPR o, in carenza, da determinarsi dalla Regione sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica di cui al comma 3;

b) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo a condizione che, qualora comportino un'alterazione dello stato dei luoghi, venga redatto atto d'obbligo unilaterale che preveda la disponibilità ad effettuare scavi e ricerche archeologiche sull'area;

c) per le nuove costruzioni nonché per l'ampliamento eventuale di quelle esistenti si applica la normativa relativa alle classificazioni per zone ove previste dai PTP o dal PTPR; in ogni caso l'eventuale autorizzazione e l'ubicazione di nuovi manufatti è condizionata al risultato dei saggi e degli scavi preventivi effettuati dal richiedente sotto la supervisione della Soprintendenza archeologica competente.

#### Art. 14.

##### *Classificazione delle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente*

1. Nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente ai sensi della legge n. 1497/1939, fino all'approvazione del PTPR di cui all'art. 21, restano ferme le classificazioni per zona delle aree previste dai PTP.

2. Il PTPR di cui all'art. 21 classifica per zone le aree dichiarate di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'Amministrazione competente, e determina le relative modalità d'uso.

#### Art. 15.

##### *Interventi su ville, parchi e giardini storici*

1. Ai sensi dell'art. 1, numero 2, della legge n. 1497/1939 sono vincolati le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le ville, i parchi ed i giardini che, all'interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.

3. Gli interventi ammessi sui beni di cui al comma 2 possono riguardare esclusivamente la conservazione, la manutenzione ed il restauro.

4. Ai fini della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939, i progetti sono corredati di una relazione sui criteri di intervento con-

formi ai principi ed alle prescrizioni contenute nella Carta del Restauro del 1964 e nella circolare del Ministero della pubblica istruzione 6 aprile 1972, n. 117.

#### Art. 16.

##### *Salvaguardia delle visuali*

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali.

2. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi panoramici, nonché dei cono visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela.

3. I punti di vista e i percorsi panoramici devono essere individuati cartograficamente o, in assenza di tale individuazione, sono localizzati in base a specifica menzione nei provvedimenti di imposizione del vincolo.

4. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona prevista dai PTP o dal PTPR, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione.

5. Sul lato a valle delle strade di crinale e di quelle di mezzacosta possono essere consentite costruzioni poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta, inclusi abbaini, antenne, camini, sia inferiore di almeno un metro rispetto a quella del ciglio stradale, misurata lungo la linea che unisce la mezzera della costruzione alla strada, perpendicolarmente al suo asse. In ogni caso la distanza minima della costruzione dal ciglio stradale non può essere inferiore a metri 50, salvo prescrizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

6. Fermo restando quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali.

#### Art. 17.

##### *Attività estrattive*

1. L'apertura di nuove cave, l'attività di ricerca di materiale litoido nonché l'ampliamento di cave esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentiti nelle aree vincolate ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6.

3. Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio proseguono secondo i progetti esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 e nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale ai fini di un adeguato recupero ambientale per le compatibilità di tutela paesistica del territorio.

4. Contemporaneamente all'avanzamento dei lavori di escavazione assentiti ai sensi dei commi 2 e 3, è obbligatorio procedere con opere di rimodellamento del suolo in accordo con la morfologia dei luoghi; le aree escavate sono comunque sottoposte ad obbligo di risanamento e riqualificazione paesistico-ambientale; l'intervento di risanamento è attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo e comunque non può iniziare ad ultimazione di quest'ultimo; gli adempimenti ed obblighi assunti per l'intervento di risanamento e riqualificazione ambientale devono essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza; qualsiasi utilizzazione delle aree dismesse dall'attività estrattiva è in ogni caso subordinata al recupero e al risanamento paesistico-ambientale.

5. Il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani di recupero di iniziativa comunale o privata che, oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali del-

l'area, prevedono l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali. Il risanamento mira alla ricostituzione dei caratteri naturalistici del paesaggio circostante sia attraverso opportuni raccordi delle superfici formatesi a seguito dell'attività estrattiva con quelle adiacenti che mediante il riporto di terra ai fini del reimpianto della vegetazione tipica della zona. Tali piani di recupero con valenza paesistica acquisiscono il parere paesistico secondo le procedure di cui al comma 6.

6. Ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni paesistiche per le attività di cui ai commi precedenti, i relativi progetti e/o piani sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30; il SIP costituisce elemento essenziale della valutazione di compatibilità paesistica dell'attività estrattiva di cui ai commi 2 e 3 e conferisce valenza paesistica ai piani di cui al comma 5.

7. La vigilanza sull'esecuzione delle opere di cui ai commi 4 e 5 spetta al comune il quale è obbligato, ogni sei mesi, a fornire notizie all'Assessorato competente in materia di tutela paesistica.

8. Nelle zone vincolate ricadenti in ambiti territoriali sprovvisti di PTP sono consentiti esclusivamente la prosecuzione dei lavori di coltivazione legittimamente in atto e la ricerca del materiale litoide nonché il risanamento delle aree escavate secondo le procedure di cui al comma 6 e nel rispetto dei commi 4, 5 e 7.

#### Art. 18.

##### *Aziende agricole in aree vincolate*

1. Nell'ambito delle aziende agricole, condotte sia in forma singola che associata, ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985 e comunque classificate dai PTP o dal PTPR, è consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all'attività agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, anche mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonché la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi. Nelle aree classificate nei PTP o nel PTPR al massimo livello di tutela, le nuove costruzioni sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili ampliamenti dei fabbricati esistenti.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme dei PTP, del PTPR e/o della presente legge, all'approvazione, da parte dell'organo competente, del piano di utilizzazione aziendale (PUA), secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale e sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.

#### Capo III

##### APPROVAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI PAESISTICI

#### Art. 19.

##### *Approvazione dei PTP*

1. I PTP, di cui alle deliberazioni elencate nell'art. 1 e agli allegati da A1 a A16, sono approvati con la presente legge, limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1-ter ed 1-quinquies della legge n. 431/1985, con i contenuti di cui all'art. 20.

#### Art. 20.

##### *Contenuti dei PTP*

1. I PTP approvati sono costituiti:

- a) dalle norme tecniche contenute nei singoli PTP come sostituite ed integrate dalle norme di tutela previste dalla presente legge, secondo le indicazioni degli indici di cui agli allegati da B1 a B16;
- b) dai seguenti elaborati grafici indicati negli elenchi di cui agli allegati da B1 a B16:

1) le tavole in scala 1:25.000 a carattere analitico e ricognitivo contenenti la graficizzazione dei vincoli di cui alle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985;

2) le tavole in scala 1:25.000 e/o 1:10.000 contenenti le classificazioni delle aree ai fini della tutela;

3) gli altri eventuali elaborati grafici, qualora presenti, concernenti aspetti di dettaglio e di sintesi.

2. Ferma restando l'immediata vigenza della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale procede, ai sensi del comma 1, all'approvazione del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione contenute nei singoli PTP. Il testo coordinato è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Capo IV

##### PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

#### Art. 21.

##### *Approvazione del PTPR*

1. Entro il 31 dicembre 1999, la Regione procede all'approvazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale redatto nel rispetto dei criteri di cui all'art. 22. Decorso inutilmente tale termine, operano esclusivamente le norme di tutela di cui al capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo.

2. Nelle more dell'adozione del PTPR possono essere approvati ulteriori PTP, nel rispetto dei criteri previsti nell'art. 22 e secondo le procedure di cui all'art. 23, qualora si manifesti l'esigenza di procedere con urgenza alla tutela paesistica di determinate zone del territorio regionale.

#### Art. 22.

##### *Criteri per la redazione del PTPR*

1. Il PTPR di cui all'art. 21 è redatto in attuazione di quanto previsto dall'art. 1-bis della legge n. 431/1985 e sulla base di una aggiornata cartografia contenente:

- a) la verifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939;
- b) la graficizzazione dei beni diffusi di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985.

2. Il PTPR perimetra le aree di interesse archeologico sulla base delle segnalazioni delle Sovrintendenze archeologiche.

3. Il PTPR classifica le aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 per zone e individua le modalità di tutela dei beni di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985, in conformità alle disposizioni contenute nel capo II della presente legge.

#### Art. 23.

##### *Procedure per l'approvazione e l'adeguamento del PTPR*

1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica provvede alla redazione del PTPR, sulla base delle consultazioni con gli enti locali e gli altri enti pubblici interessati. Nello spirito della collaborazione istituzionale tra Regione ed enti locali, i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare alla Regione documentate e motivate proposte di precisazione dei perimetri nonché la descrizione e le caratteristiche delle aree sottoposte a vincolo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il PTPR entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne dispone la pubblicazione sul BUR, l'affissione presso l'albo pretorio dei comuni e delle province della Regione e ne dà notizia sui principali quotidiani a diffusione regionale.

Il PTPR adottato resta affisso per tre mesi.

3. Entro i successivi trenta giorni chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al PTPR, direttamente al comune territoriale competente.

4. Entro i successivi trenta giorni, i comuni provvedono a raccogliere le osservazioni presentate e ad inviarle, unitamente ad una relazione istruttoria, alla struttura regionale competente.

5. Entro i successivi sessanta giorni la Regione predispose la relazione istruttoria del PTPR, contenente anche le controdeduzioni alle osservazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

6. La deliberazione del Consiglio regionale di approvazione di cui al comma 5 è pubblicata sul BUR ed è affissa presso l'albo pretorio dei comuni e delle province per tre mesi.

7. Il PTPR è adeguato secondo le procedure previste dai precedenti commi.

## Art. 24.

*Sportello unico informativo*

1. Per il coordinamento dei dati relativi ai regimi vincolistici presenti sul territorio regionale e al fine di consentire l'accesso alle relative informazioni agli enti locali e a qualsiasi soggetto interessato, è istituito lo sportello unico informativo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i sistemi informativi regionali interessati forniscono i dati in loro possesso allo sportello unico informativo.

3. Lo sportello unico informativo è gestito da un ufficio ausiliario di coordinamento istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dalla legge regionale n. 25/1996 e successive modificazioni.

## Capo V

## ATTUAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI PAESISTICI DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE E NORME DI SALVAGUARDIA.

## Art. 25.

*Autorizzazioni e pareri paesistici nelle zone vincolate*

1. Ogni modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito delle zone sottoposte ai vincoli di cui all'art. 19, comprese quelle non individuate nelle tavole indicate all'art. 20, comma 1, lettera b), è subordinata all'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939 ed ai pareri paesistici relativi agli strumenti urbanistici espressi ai sensi della stessa legge.

2. Le autorizzazioni e i pareri di cui al comma 1, nelle zone classificate ai fini della tutela, sono espressi in coerenza con le norme dei PTP o del PTPR e delle relative cartografie.

3. Nell'ambito delle zone vincolate ma non classificate dai PTP o dal PTPR ai fini della tutela si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 31.

4. Nelle zone sottoposte a vincolo paesistico ricadenti in ambiti territoriali sprovvisti di PTP si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 31, commi 3 e 4.

5. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni diffusi di cui alla legge n. 431/1985 e alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 si applicano entrambe le norme, se compatibili; in caso di contrasto, prevale la più restrittiva.

6. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939 per le opere per le quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione delle direttive comunitarie sono rilasciate all'interno del procedimento di VIA.

7. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939, prima dell'entrata in vigore della presente legge e relative ad interventi per i quali non si sia ancora proceduto all'inizio dei lavori e nei casi di demolizione e ricostruzione non si sia proceduto alla ricostruzione, debbono ritenersi sospese sino alla verifica della loro conformità alle norme della presente legge, cui provvede l'assessore regionale competente entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa; decorso inutilmente tale termine, le medesime autorizzazioni si intendono assentite.

## Art. 26.

*Errata o incerta perimetrazione dei vincoli*

1. In caso di contrasto tra le perimetrazioni dei PTP o del PTPR e la declaratoria delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939, contenuta nei relativi provvedimenti di apposizione del vincolo, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni dei PTP o del PTPR alla declaratoria dei citati provvedimenti, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le ripermetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'art. 23.

2. In caso di contrasto tra le perimetrazioni dei PTP o del PTPR e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/1985, come risultano definiti e accertati dalle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni dei PTP o del PTPR alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su pro-

posta della Giunta regionale. Qualora le ripermetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'art. 23.

3. Nell'ambito della collaborazione tra Regione ed enti locali, l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1 e 2 può essere attivato dai comuni e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante l'erronea perimetrazione delle aree di notevole interesse pubblico o dei beni sottoposti a vincolo. La Regione, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, comunica al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento delle perimetrazioni.

4. In attesa dell'adeguamento delle perimetrazioni in attuazione dei commi 1 e 2, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'art. 25, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 e alla effettiva esistenza dei beni come definita ed accertata ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

## Art. 27.

*Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione*

1. Il quadro di riferimento territoriale regionale e i piani settoriali regionali territoriali tengono conto dei contenuti dei PTP o del PTPR.

2. I PTP o il PTPR sono sovraordinati rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale locale.

3. In attesa delle specifiche disposizioni del PTPR di cui all'art. 21, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione, in sede di approvazione o di esame di cui alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 di strumenti urbanistici attuativi delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, dispone che vengano conformati alle disposizioni di cui alla presente legge.

5. La Regione, in sede di approvazione degli atti e degli strumenti urbanistici generali legittimamente adottati alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità ai PTP adottati dalla Giunta regionale, dispone che vengano conformati alle norme di cui alla presente legge.

## Art. 28.

*Rapporti tra autorizzazioni paesistiche e strumentazione urbanistica*

1. Qualora i PTP o il PTPR subordinino il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di strumenti urbanistici attuativi ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, questi ultimi debbono essere accompagnati da SIP e assumono valore di piano attuativo con valenza paesistica.

2. Sono prive di efficacia le disposizioni dei PTP o del PTPR che subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di piani non codificati dalla legislazione vigente né dalla presente legge o a piani di livello superiore a quello comunale non vigenti.

3. Per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia ai sensi del comma 2 e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela si applicano le modalità previste dall'art. 31, comma 1.

## Art. 29.

*Opere e piani da corredare con SIP*

1. Nelle zone vincolate ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985 debbono essere accompagnati da SIP i progetti relativi a:

- a) le opere in deroga previste dalla presente legge;
- b) tutti i piani urbanistici attuativi alla cui formazione i singoli PTP o il PTPR subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri ai sensi della legge n. 1497/1939;
- c) le opere e le attività per le quali la presente legge lo preveda nonché le seguenti opere ed attività che risultino consentite dalla normativa dei PTP o del PTPR e quando non sottoposte alla procedura di VIA:

- 1) strade carrabili esterne ai centri urbani con carreggiata superiore a ml 5,50;
- 2) dighe ed altre opere idrauliche di grande portata;
- 3) utilizzazione, a scopo industriale, di aree con superficie superiore a cinque ettari;

4) impianti industriali ubicati fuori dalle aree già attrezzate e previste negli strumenti urbanistici, che impegnino una superficie del lotto di pertinenza superiore a due ettari;

5) impianti zootecnici per allevamenti superiori a:

- a) 250 UBA (unità bovino adulto);
- b) 10.000 capi per avicunicoli;
- c) 100 scrofe per suini;

6) elettrodotti di elevata potenza e grandi impianti e attrezzature per telecomunicazioni e diffusioni radiotelevisive che richiedano la costruzione di grandi strutture di supporto (piloni e tralicci);

7) gasdotti ed acquedotti che non riguardino la distribuzione locale;

8) porti turistici ed approdi di media e grande dimensione anche dei canali navigabili;

9) interventi di adeguamento di impianti ferroviari;

10) attività o modalità d'uso del suolo con conseguenze rilevanti sulle qualità ambientali e paesistiche del luogo quali depuratori, depositi nocivi, discariche pubbliche, depositi di materiali per esposizione o rivendita comprese macchine o automobili soprattutto se a cielo aperto, attività di autodemolizione compresi depositi di macchinari nuovi o usati, attività di rottamazione e deposito di rottami di ogni genere;

11) aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche, piste per go-kart, piste per motocross, centri merci, centri intermodali, impianti di risalita.

#### Art. 30.

##### *Studio di Inserimento Paesistico - SIP*

1. Per le opere e le attività di cui all'art. 29, comma 1, lettere a) e c), il SIP costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della legge n. 1497/1939; a tale scopo il SIP deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate alla entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:

a) descrizione della morfologia dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'intervento o dell'attività;

b) descrizione, relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attività sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificità del bene sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;

c) caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;

d) misure proposte per l'attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.

2. Per i piani urbanistici attuativi di cui all'art. 29, comma 1, lettera b), il SIP costituisce documentazione essenziale affinché gli stessi assumano valenza paesistica ai sensi dell'art. 28, comma 1 e deve contenere, sintetizzate in elaborati redatti in scala adeguata, precise considerazioni relativamente a:

a) relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti;

b) individuazione dell'ambito territoriale del piano con descrizione delle caratteristiche geomorfologiche;

c) descrizione dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare;

d) collocazione nel contesto urbano con individuazione delle relazioni spaziali e visive tra il piano ed il tessuto edilizio esistente anche in rapporto con il paesaggio, naturale o antropizzato, circostante;

e) individuazione delle azioni o prescrizioni tese alla conservazione, alla valorizzazione ed al recupero delle qualità peculiari del bene o dei luoghi cui subordinare l'attuazione degli interventi;

f) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nei centri storici o in zone a questi limitrofe o visivamente interferenti con essi, delle prescrizioni tese a evitare la continuità tra nuove realizzazioni e gli organismi urbani storici facilitandone la percezione nonché gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici pubblici che privati, nel rispetto delle tipologie e dei valori estetici tradizionali, con specifico riferimento ai particolari costruttivi, alle finiture ed alle coloriture;

g) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nelle zone non urbanizzate, delle motivazioni della localizzazione e delle azioni e prescrizioni tese ad attenuare gli effetti ineliminabili sul paesaggio.

3. Ai fini della redazione del SIP la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite direttive.

4. In ogni caso, per le opere, le attività ed i piani di cui all'art. 29, comma 1, lettere a), b) e c) il SIP deve contenere una valutazione della compatibilità delle trasformazioni proposte in rapporto alla finalità specifica di tutela ambientale e paesistica stabilita per i beni o per gli ambiti, attribuendo a detta finalità preminente rilievo ponderale nelle operazioni di valutazione.

#### Art. 31.

##### *Norme di salvaguardia*

1. Le aree sottoposte a vincolo paesistico, comprese in ambiti per i quali è stato approvato un PTP o il PTPR ma sprovviste della classificazione ai fini della tutela, sono disciplinate dalle seguenti norme di salvaguardia:

a) nelle zone agricole si applica la normativa prevista dai singoli PTP o dal PTPR per zone agricole analoghe;

b) nelle altre zone sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo nonché, subordinatamente all'approvazione di piani attuativi accompagnati dal SIP di cui agli articoli 29 e 30, gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti approvati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 431/1985.

2. Per le aree sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'approvazione dei PTP o del PTPR, per le quali i singoli PTP o il PTPR abbiano già previsto la classificazione ai fini della tutela, si confermano i livelli di tutela previsti, da applicare in regime di salvaguardia; la stessa disposizione si applica per le aree che siano state sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'adozione dei PTP o del PTPR.

3. Per gli ambiti territoriali sprovvisti di PTP, nei territori soggetti a vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/1985, si applica la normativa contenuta nel Capo II.

4. Per gli ambiti territoriali sprovvisti di PTP nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente si applicano le seguenti norme di salvaguardia:

a) nelle zone agricole l'edificazione è consentita, se prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, con l'indice di edificabilità fondiaria non superiore a metri cubi 0,015/mq su lotti minimi di 50.000 mq;

b) nelle altre zone sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo nonché, subordinatamente all'approvazione di piani attuativi accompagnati dal SIP di cui agli articoli 29 e 30, gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti approvati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 431/1985.

#### Capo VI

##### SUBDELEGA AI COMUNI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

#### Art. 32.

##### *Oggetto della subdelega*

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e successive modificazioni, sono subdelegate ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente le ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, per le opere già realizzate entro il 31 dicembre 1993.

#### Art. 33.

##### *Decorrenza della subdelega*

1. L'esercizio da parte dei comuni delle funzioni subdelegate ai sensi dell'art. 32, decorre dall'approvazione del testo coordinato di cui all'art. 20, comma 2.

## Art. 34.

*Modalità di esercizio delle funzioni subdelegate*

1. I pareri di cui all'art. 32, sono espressi dal competente organo del comune, sentita la commissione edilizia comunale, come integrata ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 59/1995 e successive modificazioni, in conformità ai contenuti della presente legge ed alle direttive di cui all'art. 35 emanate dalla Regione.

2. I pareri di cui all'art. 32, sono espressi secondo le modalità previste dall'art. 25 della presente legge e dall'art. 82, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, come integrato dall'art. 1 della legge n. 431/1985.

## Art. 35.

*Potere di direttiva, vigilanza e controllo*

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4, spetta alla Regione il potere di direttiva, vigilanza e sostituzione nei confronti degli enti locali destinatari della sub-delega delle funzioni amministrative di cui al presente Capo.

2. La Regione effettua la vigilanza ed il controllo sull'esercizio delle funzioni subdelegate secondo le modalità stabilite dall'art. 3 della legge regionale n. 59/1995 e successive modificazioni.

3. Per l'esercizio delle funzioni subdelegate di cui all'art. 32, le direttive della Giunta regionale determinano in particolare:

a) le modalità concernenti la comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali dei pareri espressi e la contestuale trasmissione della relativa documentazione;

b) la periodicità delle informative da inviare alla Regione circa i pareri espressi.

*Capo VII*

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 36.

*Allegati*

1. Costituiscono parte integrante della presente legge:

a) gli allegati da A1 a A16, concernenti le deliberazioni elencate nell'art. 1, comprensive dei relativi allegati;

b) gli allegati da B1 a B16, contenenti gli indici delle norme tecniche di attuazione dei singoli PTP, nonché gli elenchi dei relativi elaborati grafici, approvati tenendo conto delle modificazioni introdotte con la presente legge.

## Art. 37.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

## Art. 38.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri finanziari conseguenti all'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento del capitolo n. 11454 del bilancio 1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 luglio 1998

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 26 giugno 1998.*

(Omissis).

98R0854

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 0 1 0 9 9 \*

L. 3.000